

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Band: 84 (2015)

Heft: 2

Artikel: La Confisca : confisca e rimborso delle proprietà private grigioni in Valtellina, a Chiavenna e Bormio : 1797-1862

Autor: Dermont, Gieri

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-587295>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 09.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIERI DERMONT

La Confisca

Confisca e rimborso delle proprietà private grigioni in Valtellina, a Chiavenna e Bormio 1797-1862

(Prima parte)

Premessa

Il tema di questa ricerca¹ è la confisca delle proprietà private grigioni in Valtellina, Chiavenna e Bormio nel 1797. Un quadro succinto della situazione economica al tempo della confisca apre la trattazione. Segue l'analisi di come i Grigioni giunsero alla formazione della loro proprietà privata nei tre territori detti.

Gli accadimenti politici che condussero al distacco delle tre regioni sono qui toccati solo marginalmente. I due punti centrali del lavoro sono la strutturazione tipologica della proprietà grigione nelle terre suddite e le controversie con le varie istanze politiche per ottenere il rimborso del patrimonio confiscato.

Per motivi di tempo e di spazio, la trattazione del rimborso è stata presentata in forma di prospetto generale.

Per l'abbondanza del materiale documentario a tutt'oggi inedito è stato possibile prenderne in considerazione solo una parte. Sulla confisca e il suo svolgimento manca tuttora una trattazione generale. Zaeslin² e Cavegn³ si sono occupati di aspetti parziali.

Ai responsabili degli archivi in cui ho condotto le ricerche vanno i miei ringraziamenti per il sostegno e l'aiuto offertimi. Il mio particolare grazie va ai redattori di «Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte», dott. Silvio Margadant e lic. phil. Ursus Brunold, che hanno accolto il mio lavoro nella collana da loro curata per l'Archivio di Stato dei Grigioni.

¹ Pubblichiamo, in una traduzione di Gian Primo Falappi, questa tesi di laurea del 1976, che presenta un notevole interesse per i lettori del Grigioni italiano. Pochi saggi sono stati pubblicati nel frattempo su questo argomento: fra i quali spicca quello di MARIO PESSINA, *L'alienazione dei beni nazionali in Valtellina: Risultati di una ricerca sulla «Confisca Reta» (1797-1838)*, in: Archivio Storico Lombardo, CX, 1984, pp. 92-113. Il testo è stato pubblicato nel 1997 in lingua originale dall'Archivio di Stato dei Grigioni, Coira, Kommissionsverlag Bündner Monatsblatt / Desertina («Fonti per lo studio della Storia dei Grigioni», vol. 9).

² PETER LEONHARD ZAESLIN, *Die Schweiz und der lombardische Staat im Revolutionszeitalter 1796-1814* (da ora: ZAESLIN, Schweiz), Basel 1960.

³ PLACI CAVEGN, *Die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Abtei Disentis unter den Fürstbäben Lorenz Cathomen und Anselm Huonder 1786-1826*, Disentis), dissertazione, Freiburg/Schweiz, Disentis 1960.

1 Introduzione

Nel 1512 i Confederati svizzeri scacciavano i Francesi da Milano, aiutati dai Grigioni che approfittarono dell'occasione per prendersi la Valtellina, Bormio e Chiavenna. Massimiliano Sforza, insediato duca di Milano dagli Svizzeri, chiese alle Tre Leghe la restituzione di quelle terre. Ma la richiesta, sostenuta anche da una parte dei Confederati svizzeri, fu respinta dalle Leghe. Nel 1515 la Francia, riavuto il possesso del ducato di Milano, concesse ai Grigioni la scelta di tenersi la Valtellina oppure di cederla dietro indennizzo in danaro. I Grigioni preferirono la terra al danaro. Nella pace perpetua del 1516 la Repubblica delle Tre Leghe fu riconosciuta legittima proprietaria dei tre territori e nella pace ereditaria del 1518 l'imperatore Massimiliano I promise ai Grigioni l'indisturbato possesso.

Benché i Grigioni fossero costretti in seguito a difendere più volte i loro possedimenti, ne rimasero gli indiscussi titolari fino al 1620. Frizioni confessionali e cattiva amministrazione fecero sì che nel 1620, con l'aiuto di Austria e Spagna, i territori si distaccassero dalle Leghe. Fino al 1639 nessun magistrato grigione soggiornò più in Valtellina. Con l'intesa tra le Tre Leghe, Spagna e Austria, i territori tornarono ai loro antichi sovrani. Ciò fu definito nel cosiddetto Primo Capitolato di Milano, che limitò sensibilmente i diritti di sovranità grigione in Valtellina. Per il nostro lavoro sono importanti principalmente due punti:

1. Il capitolato del 1639 assicurò a Milano/Spagna il diritto di vigilare sull'amministrazione grigione e il diritto di proteggere i sudditi. Con ciò Milano ebbe la possibilità di immischiarsi in qualsiasi momento nei rapporti tra i Grigioni e le loro terre suddite meridionali.
2. L'esercizio del culto riformato fu proibito, ma fu concesso ai grigioni riformati che avevano proprietà nei territori sudditi di soggiornarvi solo tre mesi l'anno per prendersi cura dell'amministrazione dei loro beni⁴.

Come si vedrà, ciò ebbe importanza decisiva nella perdita definitiva della Valtellina, Bormio e Chiavenna. Per abusi nell'amministrazione, ma anche per lo sfruttamento e l'oppressione da parte della nobiltà e del clero locali, la maggioranza della popolazione rurale delle terre suddite conduceva una vita miserabile. Ma quando le idee di sovranità popolare di Locke, Voltaire o Montesquieu si fecero poco per volta conoscere anche quaggiù «*il clero e la nobiltà, uniti l'una all'altro, seppero deviare da sé l'odio degli oppressi guidandolo sul dominatore straniero*»⁵.

Con l'approvazione di Napoleone, nel 1797 Valtellina, Chiavenna e Bormio si dichiararono indipendenti dai Grigioni e si unirono alla Repubblica Cisalpina appena istituita. Poiché lo Stato delle Tre Leghe comprensibilmente non fu disposto a tollerare un simile procedimento, la posizione dei sudditi rimase incerta fino alla definitiva decisione del Congresso di Vienna nel 1815.

Persa la sovranità sulle terre suddite, i Grigioni vi persero anche le loro proprietà private.

⁴ FRIEDRICH PIETH, *Bündnergeschichte*, pp. 227 e s.; ANDREAS WENDLAND, *Der Nutzen der Pässe und die Gefährdung der Seelen* (traduzione italiana di Gian Primo Falappi: *Passi alpini e salvezza delle anime*, Sondrio 1999), passim.

⁵ BALSER PUORGER, *Der Verlust des Veltlins, Chiavennas und Bormios*, p. 178.

2. Popolazione ed economia delle terre suddite attorno al 1800

2.1 La popolazione

Nelle terre suddite meridionali, una rilevazione degli anni Settanta del 1800 registra la presenza di poco più di 80.000 persone, così suddivise per aree:

Contea di Bormio	4'925 ⁶
Terziere di sopra della Valtellina	20'200
Terziere di mezzo della Valtellina	26'338
Terziere inferiore della Valtellina	17'889
Contado di Chiavenna	<u>11'923</u>
Totale	81'275 ⁷

Le cifre sono quasi le stesse di un censimento condotto dal governo italiano ai primi del XIX secolo: 81'618 anime. La rilevazione fissa una diminuzione di circa 2'500 persone nel Terziere di mezzo, mentre segnala una lieve crescita in tutte le altre aree⁸.

In base a questi due censimenti, ci sembra eccessivamente basso il numero di 50'000 abitanti nei tre territori che Bickel ha stimato per il 1798⁹.

Il gruppo sociale più influente in Valtellina era quello degli ecclesiastici. Secondo Sprecher, tenendo conto anche di frati e monache, esso deve avere largamente superato le 1'000 unità e posseduto più di un quinto delle terre coltivabili. Gli ecclesiastici affidavano le proprietà a fittavoli ed enfiteuti. La loro grande influenza sulla popolazione si fondava principalmente sulla dipendenza economica di tanta gente rurale¹⁰. La nobiltà della Valtellina non era inferiore al clero per ricchezza e potere. Nelle sue mani si trovavano da secoli numerosi feudi e poteri trasmissibili per eredità. Le famiglie dei nobili e il clero possedevano un quinto delle terre.

Il ceto rurale era diviso in due categorie. L'una era un numero consistente di piccoli proprietari che coltivavano terre proprie, specialmente nella contea di Bormio, in Val San Giacomo e nelle convalle della Valtellina. La situazione peggiore era quella degli affittuari, degli enfiteuti e dei livellari, in gran numero nella valle principale. Particolarmente negli anni di raccolti cattivi, costoro soffrivano sotto l'arbitrio dei feudatari. Più volte, a molta di questa gente senza proprietà non rimase altro che morire di fame o condurre una vita di stenti, mendicando¹¹.

⁶ Per la suddivisione delle terre suddite cfr. la cartina a p. 15.

⁷ Abschied der am 6. April 1814 zu Zürich versammelten und am 31. August 1815 daselbst geschlossenen ausserordentlichen eidgenössischen Tagsatzung, vol. I-III (da ora: Abschied 1814/15), qui vol. II, Alleg. Litt. Y, p. 4.


⁸ Ibid., p. 4.

⁹ WILHELM BICKEL, Bevölkerungsgeschichte und Bevölkerungspolitik der Schweiz seit dem Ausgang des Mittelalters, pp. 51 e 275.

¹⁰ JOHANN ANDREAS VON SPRECHER, Kulturgeschichte der Drei Bünde im 18. Jahrhundert. Bearbeitet und neu herausgegeben mit Einführung, Textergänzungen und Literaturnachtrag von Rudolf Jenny, (da ora: SPRECHER/JENNY) p. 498.

¹¹ Cfr. Sprecher/Jenny, pp. 496 e ss.; A. von Sprecher, Zustand der Bevölkerung des Veltlins zur Zeit der bündnerischen Herrschaft, besonders im 18. Jahrhundert, pp. 2 e ss.

*Distretti amministrativi
dei territori soggetti*



2.2 La situazione economica

La panoramica su produzione, importazioni ed esportazioni al tempo del distacco delle terre suddite dai Grigioni si basa su due fonti a nostra disposizione:

1. *Nachrichten, die Statistik und Geographie der Landschaften Veltlin, Cleven und Worms betreffend*, una perizia del 1814 di Carl Ulysses von Salis-Marschlins¹², e
2. *Geographisch-statistische Darstellung der Lage, Beschaffenheit und Verhältnisse der Landschaften Veltlin, Cleven und Worms*, descrizione geostatistica consegnata dal governo grigione alla Commissione diplomatica confederata al Congresso di Vienna¹³.

L'indagine di Salis-Marschlins servì da modello al memoriale del governo, ma in parte se ne discosta molto e pertanto sono state prese in considerazione ambedue le fonti. Ma valutare la situazione economica generale all'epoca del dominio grigione è estremamente difficoltoso, perché dal 1539 non fu mai realizzato un nuovo catasto fiscale e non furono elevate imposte sulle esportazioni verso i Grigioni¹⁴. Bregani

¹² CARL ULYSSES VON SALIS-MARSHLINS, Die wirtschaftlichen Verhältnisse im Veltlin, in Chiavenna und Bormio zur Zeit der Lostrennung von Graubünden 1814, pp. 289 e ss. (da ora: Salis-Marschlins, Verhältnisse. Il titolo della perizia è in italiano: Notizie concernenti la statistica e la geografia dei territori di Valtellina, Chiavenna e Bormio, N.d.T.).

¹³ Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y (Rappresentazione geografico-statistica della posizione, peculiarità e situazione dei territori di Valtellina, Chiavenna e Bormio, consegnata alla Commissione diplomatica confederata, N.d.T.).

¹⁴ Ibid., p. 5.

riassume la situazione delle fonti concernenti il capitolo «Agricoltura - Commercio» con la frase: «*Non è molto, per non dire che è niente*»¹⁵.

2.2.1 Bormio

Nel contado di Bormio l'allevamento era il ramo economico più rilevante. Le importazioni, soprattutto sale e grano, andavano coperte dagli introiti delle vendite di bestiame. I cereali erano sì coltivati, ma in aggiunta si doveva importare dalla Valtellina la farina per la polenta. A Livigno, dove non crescono cereali, si scambiavano burro e formaggio contro grano della Val Venosta. In piccole quantità si vendeva miele alle farmacie in Italia, dove si esportavano anche lana e cera.

2.2.2 Valtellina

I prodotti principali della Valtellina erano vino, grappa, seta, castagne e grano. A ciò si aggiungevano la non trascurabile produzione di olio di noci, miele, lana, frutta, canapa, la lavorazione del legno, l'allevamento e la produzione casearia. In particolare si producevano in grande quantità vino, grappa e seta, che erano quindi i principali articoli di esportazione.

Nella tabella delle esportazioni sono riportate le cifre registrate nelle fonti citate sopra, si ha così uno sguardo d'insieme delle esportazioni dalla Valtellina. Le cifre sono valori approssimati in quanto si fondano principalmente su stime e solo in minima parte (esportazioni nei Grigioni e in Svizzera dedotti da registri doganali) su valori statistici. I dati citati sub a) provengono dalla perizia di Carl Ulysses von Salis-Marschlins e si riferiscono perciò all'epoca precedente il distacco dai Grigioni delle terre suddite, mentre quelli sub b) valgono per il periodo immediatamente successivo. Dov'è possibile, si desumono i dati di produzione, ma tali indicazioni (consumo interno) devono essere interpretate con più circospezione che non quelle delle esportazioni.

Oltre ai prodotti in tabella vanno citati pochi altri, non sufficienti a coprire il fabbisogno interno, o articoli sia d'importazione sia d'esportazione. I cereali erano sì coltivati in grande quantità, ma soprattutto il frumento e il mais dovevano essere importati. Di contro si esportavano nei Grigioni orzo e segale.

Nelle convalli si praticava l'allevamento del bestiame, ma le esportazioni verso l'Italia erano inferiori alle importazioni dai Grigioni. Lana e canapa non erano sufficienti per il fabbisogno degli abitanti e perciò vari prodotti tessili dovevano essere importati in notevole quantità¹⁶.

¹⁵ GIANCARLO BREGANI, *Analisi e critica dei fenomeni economici, sociali e politici in Valtellina durante la dominazione dei Grigioni (1512-1797)*, vol. I e II (da ora: BREGANI, *Analisi*), Milano 1957/58, qui p. 66.

¹⁶ Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, pp. 5 e ss.

Esportazioni

Articolo	Produzione ¹⁷	Consumo interno	Esportazioni	Prezzo unitario	Valore totale	Destinazione
Vino	a) 120'000 some b) 72'000 some	50'000 some 36'00 some	70'000 some 36'000 some	Fr. 7.- Fr. 16.-	Fr. 490'000.- Fr. 576'000.-	Grigioni ¹⁸ 24'000 Milano, Brescia 12'000 ¹⁹
Grappa	a) 5'000 some b) 1'400 some	500 some 400 some	4'500 some 1'000 some	Fr. 35.- Fr. 48.-	Fr. 140'000.- Fr. 48'000.-	Al di là delle Alpi ²⁰ Svizzera e Grigioni
Seta	a) 6'000 libbre b)	lavorata in loco, introito superiore a Fr. 80'000.- lavorata in loco, introito tra 8.000.- e 100'000.- Fr.				
Formaggio	a) 8'500 pesi b)	1'500 pesi	7'000 pesi	Fr. 5.-	Fr. 35'000.- Fr. 16'000.-	Como 6'000.-, Bergamo 1'000.- Grigioni, Italia
Pesci	a) 400 pesi b)	100 pesi	300 pesi	Fr. 11.-	Fr. 3'300.- Fr. 6'800.-	Como e Milano
Miele ²¹	b)		100 barili	Fr. 20.-	Fr. 2'000.-	Svizzera, San Gallo, Appenzell, Svevia
Legname	b)				Fr. 80'000.-	Milano ²²
Castagne	b) grosse quantità		700 some	Fr. 32.-	Fr. 22'400.-	Svizzera e Grigioni ^{a)}
Frutta e uva da tavola	b)				Fr. 2'000.-	Poschiavo, Bregaglia, Alta Engadina
Maiali	b)				Fr. 10'000.-	Poschiavo, Alta Engadina

a) = Perizia SALIS-MARSCHLINS; b) = Valori dopo il distacco dai Grigioni.

¹⁸ Inclusa Chiavenna.

¹⁹ Senza Chiavenna.

²⁰ Dà propriamente introiti per Fr. 157.500.-. Chiavenna è stata computata con un quinto.

²¹ Si diceva che il miele di Valtellina fosse molto inferiore per qualità a quello di Bormio, ciò dipendeva dal modo di estrarlo dai favi. In Valtellina si usa uccidere le api nel favo, pressandolo con lo sciame.

²² Di cui Fr. 60.000.- dalla Valtellina, Fr. 20.000.- da Chiavenna.

Le più importanti merci d'importazione²³

Articolo	Quantità	Prezzo unitario Costo totale	Provenienza
Sale	2'000 sacchi, (ognuno di 15 pesi)	Fr. 1.25.- totale: Fr. 37.500.-	550 Milano, 1'000 Veneto, 500 Tirolo
Grano e riso	3'000 some	Fr. 25.- totale: Fr. 75'000.-	2'000 Milano, 1'000 Alto Adige, Tirolo
Olio	150 pesi	Fr. 6.-, totale: Fr. 900.-	Como, Genova
Chiodi	300 pesi	Fr. 5.50.-, totale: Fr. 1'650.- ²⁴	
Cuoio	500 pesi	Fr. 7'000.-	Como, Veneto
Panno	500-600 pesi	Fr. 50'000.-	Milano, Veneto, Tirolo
Caffè, cioccolata, zucchero, spezie	4'000 pesi	Fr. 6'000.-	

Inoltre dalla Svizzera arrivavano lumache, crauti, carne salata e frutta; dall'Italia in prevalenza merci coloniali; dalla Germania tabacco e dal Tirolo articoli di cuoio e tappeti²⁵. Il più importante settore industriale era la lavorazione della seta e della lana; poi c'erano due fonderie di ferro²⁶ e due fabbriche di cappelli, una a Morbegno, l'altra a Tirano²⁷. Mentre Salis loda gli artigiani locali (calzolai, lattonieri, distillatori di grappa, ecc.)²⁸, secondo il memoriale del governo grigione questi operatori mancavano quasi del tutto.

I contadini valtellinesi non avevano in casa propria di che vivere per tutto l'anno. Dopo avere curato le vigne in primavera, lavoravano nelle culture dei bachi da seta in Italia e ritornavano in Valtellina per il raccolto cerealicolo. In luglio e agosto andavano come falciatori nel Poschiavino o nell'Alta Engadina e tornavano a casa per la vendemmia. Dal tardo autunno alla primavera emigravano quali manovali in Italia, fino a Roma e Napoli²⁹.

2.2.3 Chiavenna

Nel contado di Chiavenna i principali prodotti erano vino, fieno, castagne, legna da ardere e legname d'opera. Non abbiamo cifre assolute della produzione di vino, ma sulla base della produzione di grappa, dato il rapporto 4 : 1 (Valtellina e Chiavenna), ci arrisichiamo a dedurre che anche la produzione di vino sia stata correlata e

²³ SALIS-MARSCHLINS, Verhältnisse, p. 298.

²⁴ Dall'Italia s'importavano rame e articoli in rame, verso la Svizzera s'esportavano ferro e articoli in ferro. Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, p. 8.

²⁵ SALIS-MARSCHLINS, Verhältnisse, p. 301; Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, p. 8.

²⁶ Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, p. 8.

²⁷ SALIS-MARSCHLINS, Verhältnisse, p. 303.

²⁸ Ibid., p. 303.

²⁹ Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, p. 14.

pertanto fosse di 18'000-24'000 some. Il vino era consumato in massima parte sul posto ed esportato solo in piccola quantità. Era poi molto importante l'estrazione di pietra ollare. Con i torni si producevano stoviglie esportate in Italia e nei Grigioni. Negli anni 1740-1743 in media furono occupati nelle cave 300 lavoratori. Ancora verso il 1780 la pietra ollare dava un guadagno netto di 8'000 talleri. Ma nel 1804 a Piuro erano occupati in quest'attività solo circa 40 tra portantini, tornitori e altri lavoratori. Altre industrie erano quella della seta³⁰ e una fabbrica di carta. Il fieno era necessario soprattutto per le bestie da soma nei trasporti, meno per l'allevamento del bestiame (eccezione: Val San Giacomo).

All'epoca Chiavenna era piazza commerciale rilevante, principalmente per l'attività spedizioniera, uno dei più importanti punti di trasbordo delle merci sulla direttrice nord-sud. Morbegno, il più importante mercato per la Valtellina, e Bormio non raggiunsero mai il peso di Chiavenna³¹.

In sintesi, si può ritenere che attorno al 1800 per la maggior parte la popolazione dei tre territori fosse occupata nei vari rami dell'agricoltura. Più dispersa che altrove era la proprietà fondiaria in quelle zone dove si praticava prevalentemente l'allevamento. Tali aree erano periferiche (Val San Giacomo, convali della Valtellina, Bormio). Nelle zone vinicole e cerealicole della valle principale e di Chiavenna, i più vivevano quali fittavoli ed enfiteuti della nobiltà valtellinese, della chiesa e dei signori grigioni. I loro introiti non erano per lo più sufficienti, così che dovevano trovare altri cespiti recandosi in determinati periodi fuori dalla propria terra. È notevole che attorno al 1800 la Valtellina, già chiamata il granaio dei Grigioni, dovesse importare consistenti quantità di cereali. Ciò dipendeva dall'aver forzato nel corso del tempo la coltivazione della vite.

I principali acquirenti dei prodotti valtellinesi erano i Grigioni, la Svizzera e l'Italia settentrionale. I beni mancanti erano importati quasi esclusivamente da quest'ultima. Nell'insieme, Valtellina, Bormio e Chiavenna registravano un surplus di esportazioni. Se i ricavi che ne risultavano fossero destinati alle spese per l'istruzione in ginnasi e università italiane oppure fluissero per la massima parte tramite la nobiltà valtellinese nel carnevale di Milano, come afferma il memoriale del governo grigione³², non è possibile indagare qui.

3. L'acquisizione delle proprietà grigioni nelle terre suddite

In questo capitolo esaminiamo dapprima come i Grigioni abbiano costituito le loro proprietà private in Valtellina e nei due contadi di Chiavenna e Bormio. Le acquisirono con mezzi legali o la formazione patrimoniale derivò - come si afferma da più parti - da maneggi illegali del tempo in cui esercitavano la sovranità su quei territori?

Non si tratta di fornire la prova della provenienza di ogni singola parcella, sarebbe quasi sempre un'impresa priva di successo per motivi documentari e, quand'anche avessimo i documenti, avremmo uno smisurato ampliamento della nostra ricerca.

³⁰ Vedi la tabella delle esportazioni della Valtellina, p. 17.

³¹ Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, p. 8. SALIS-MARSCHLINS, Verhältnisse, pp. 296 e ss.

³² Abschied 1814/15, vol. II, Litt. Y, p. 8.

Pertanto ci limitiamo a segnalare con esempi le modalità più frequenti di formazione patrimoniale.

3.1 L'acquisizione di beni immobili mediante acquisto e permuta

Ricorriamo in particolare ai registri delle pergamene dell'archivio della famiglia Salis, prodotti da P. Nicolaus von Salis-Soglio. La raccolta che rimonta fino all'anno 1300 contiene molti contratti di compravendita di beni in Valtellina, Chiavenna e Bormio.

Già il documento n. 2 concerne le terre suddite: nel 1309 un «*Ser Jacobus de Pusterla dictus de Strata di Traona, civis Cumensis*» vende a Guberto de Sallice de Solio, figlio del fu Ser Redulfi de Sallice de Solio un tratto di bosco e legname nella terra di Piuro per 90 libbre di denari³³.

Diciassette anni più tardi, Andreas, figlio del fu Jacobus Fuzi della terra di Piuro, vendette a Gubert detto Sussus, figlio del fu Ser Redulfi Salici de Solio, diversi terreni a Piuro per 50 libbre³⁴. In questo atto di compravendita due fatti sono notevoli. Il primo, che i fondi ceduti sono subito affittati al venditore, incontreremo ancora spesso questo tipo di contratto: dipendeva dalle difficoltà finanziarie del venditore che perciò si vedeva costretto ad alienare una parte della sua proprietà? Il secondo fatto che colpisce è la citazione dei confinanti. Tra essi sono nominati gli eredi del fu Joannis Salici de Solio, di Franciscus de Stupanis e gli eredi del fu Ulderici Salici. Da ciò emerge che già molto presto i Salis avevano terre a Piuro, fatto confermato anche da altri contratti.

Nel 1354 i fratelli Redulfus e Guidotus de Salicis Solio affittano a Petrus detto Pazochus de Mageto di Piuro un appezzamento di terreno e una casa nella località di residenza di quest'ultimo³⁵.

Nello stesso periodo due altri abitanti di Soglio, Gaudentius Mayri e Raphael Mayri, vengono in possesso con permuta di varie proprietà nel territorio di Piuro³⁶. I negozi, vendite e permuta non si limitano però solo al contado di Chiavenna. Nel 1356 *Gubertus dictus Sussus, filius quondam Bruneti de Castromuro*, vende a Redulfus Salici per 416 libbre tutte le sue proprietà a Morbegno con tutti i diritti e privilegi³⁷.

Non è possibile ricostruire la data esatta dei primi investimenti da parte grigione nei tre territori. Secondo i documenti consultati si può supporre che fin dall'antico ci sia stato un vivace movimento di compravendite e permuta. Ciò vale soprattutto per il territorio di Chiavenna che, per la posizione geografica (vicinanza con la Bregaglia), favoriva i negozi.

È certo da spiegare con una spinta espansionistica delle famiglie abienti il fatto che cercassero sempre di prendere piede scendendo la valle, dopo che da loro non c'era più possibilità di incremento. Non si fermavano davanti ai confini, anzi, alcune facevano i loro negozi «all'estero» anche con il permesso esplicito dei signori di

³³ SALIS, Regesten der im Archiv des Geschlechterverbandes derer von Salis befindlichen Pergamenturkunden, a cura di P. NICOLAUS VON SALIS-SOGLIO (da ora: SALIS, Regesten), n. 2, p. 1.

³⁴ Ibid., n. 3, p. 1.

³⁵ Ibid., n. 11, p. 4.

³⁶ Ibid., n. 12, p. 4.

³⁷ Ibid., n. 13, p. 4.

Como, come emerge da un contratto del 1372. Rudolf von Salis, che già all'epoca risiedeva saltuariamente a Chiavenna, ricevette in quell'anno da Galeazzo Visconti un privilegio «*emendi et acquirendi terras et domos, et res quas ei placuerit, in Episcopatu Cumarum, usque ad quantum contentum in dictis litteris, non obstante Statuto Communis Cumarum in contrarium loquente*»³⁸. Nel 1393 Gian Galeazzo Visconti esentò dai tributi le proprietà di Augustin di Salis-Soglio a Chiavenna, perché gli aveva condotto i soldati contro il conte d'Armagnac³⁹.

Secondo Salis-Marschlins ci sono altre lettere di franchigia anche per il XV secolo⁴⁰.

L'elenco dei contratti di vendita e di locazione nel periodo prima della conquista del 1512 si potrebbe allungare a volontà, perciò sembra giustificato supporre che i Salis e con loro anche altre famiglie preminenti, soprattutto bregagliotte ed engadinesi, disponessero già a quest'epoca di ragguardevoli proprietà fondiari nei tre territori.

Diventati proprietari fondiari nei territori sudditi, abitando per qualche periodo dell'anno o trasferendovi addirittura il domicilio permanente, non doveva essere difficile, avendone i mezzi, continuare ad ampliare le proprietà.

All'inizio del XVI secolo, i figli di Gubertus von Salis-Soglio⁴¹ comprarono vari terreni. Più tardi i nipoti fecero lo stesso e s'ingrandirono ancora⁴². Tipico il caso di uno dei nipoti: Johann Baptista von Salis⁴³. Possedeva a Fusine una casa⁴⁴ dove soggiornava per lunghi periodi. È probabile anche che qui avesse trasferito la residenza stabile. Per più decenni esercitò una vivace attività commerciale e con essa aumentò di molto le proprietà ereditate dagli avi, come dice la tabella.

N. 45	Venditore	Oggetto della vendita, Località	Prezzo	Anno
275	J. de Gavellis	fondo (campo e orto), Fusine	400 libbre imp.	1567
278	M. de Roncho ⁴⁶	fondo a Cedrasco ⁴⁷	328 libbre imp.	1568
280	T. de Pratello	introiti annui: 9 libbre imperiali, Fusine	100 libbre imp.	1569
286	F. de Ramponibus ⁴⁸		1'608 libbre imp.	1570
287	M. de Roncho	introiti annui: 9 quartane di orzo, Fusine	150 libbre imp.	1570
294	J. de Baracho	determinati introiti (castagne)	135 libbre imp.	1571
298	Petrina de Gavellis	campo e orto con tre case ⁴⁹	163 libbre imp.	1572
299	T. de Pratello	introiti da diverse case, Fusine	70 libbre imp.	1572

³⁸ SALIS-MARSCHLINS, Historische Erläuterungen über die am 28. Oktober 1797 ergangene Confiskation des bündnerischen Privateigentums im Thale Veltlin und in den Grafschaften Cleven und Bormio. Noten und Beilagen (da ora: SALIS-MARSCHLINS, Noten) qui p. 3, n. 1.

³⁹ Ibid., p. 3, n. 1 e 2.

⁴⁰ Ibid., p. 3, n. 1.

⁴¹ Cfr. ANTON VON SPRECHER, Stammbaum der Familie von Salis, tav. 10, n. 25.

⁴² SALIS, Regesten, n. 132-135, 137-138, 153, 160, pp. 39 e ss.

⁴³ ANTON VON SPRECHER, Stammbaum der Familie von Salis, tav. 10, n. 50.

⁴⁴ SALIS, Regesten, n. 314, p. 89.

⁴⁵ I numeri si riferiscono ai documenti come elencati nei registi di P. Nicolaus von Salis.

⁴⁶ Nei n. 278, 280 e 332 compare un Joannes de Barachis, de Baracho o de Blacho quale procuratore di Baptista von Salis.

⁴⁷ Il venditore lo tiene in affitto e paga il canone in generi alimentari vari il giorno di San Martino.

⁴⁸ «*de sedimine domorum plurium cum porticu ante et lobbio, omnibus copertis plodis, ac cum basitiis et horto contiguo et viridico*».

⁴⁹ Tenuti in affitto dal venditore che a San Martino versa un canone annuo di 8½ quartane di orzo.

302	F. Ramponi	introiti (6 quartane di orzo, 2 condia musti), Berbenno	250 libbre imp.	1572
303	L. de Roncho	introiti annui: 5 steri di orzo, Fusine	? libbre imp.	1572
305	Petrina Gavelli della Gavella	fondi con fabbricati ⁵⁰ , Fusine	63 libbre imp.	1573
306	Fratelli de Fondrinis	introiti annui: 7 libbre da 1 casa, Fusine	? libbre imp.	1573
307	G. de Trombertis	campi, Fusine	200 libbre imp.	1573
308	J. de Baracho	introiti annui: 1 quartana di castagne e 2½ quartane di orzo	70 libbre imp.	1573
310	P. della Cassina	vigna e campi ⁵¹	69 libbre imp.	1573
311	Josephus de Vays	1 quartana di cereali, Cedrasco	30 libbre imp.	1574
312	J. de Lothobomno, Cedrasco	vari fondi e introiti, Caiolo e Berbenno	337 libbre imp.	1574
314	Mathaeus de Roncho	1 vigna, 1 castello e quote di 1 torchio a Berbenno, 1 fondo a Colorina ⁵²	353 libbre imp.	1574
315	S. de Pleneda de Picinis	casa con corte ⁵³	150 libbre imp.	1574
316	Th. de Blanco di Valmadre	1 casa, Fusine	340 libbre imp.	1574
317	F. Ramponi	vari introiti in varie località della Valtellina	195 libbre imp.	1574
318	F. Cazinus de Ramponibus	1 vigna e vari introiti, tra cui 3½ quartane di granaglie, 12 quartane di orzo	? libbre imp.	1574
321	Ph. Moronus de Castione	introiti annui: 7 quartane di orzo	100 libbre imp.	1574
322	St. de Valrossis	vari fondi e 1 casa, Fusine	789 libbre imp.	1575
324	J. de Baracho	varie proprietà e numerosi introiti in Valtellina	1'400 libbre imp.	1575
325	J. del Pratello ⁵⁴	1 vigna a Morbegno	45 libbre imp.	1576
326	J. Morelli de Bonettis	introiti annui: 3½ quartane di orzo	59 libbre imp.	1576
331	P. de Guelli	introiti annui: 1 casa e 1 fondo, Fusine	113 libbre imp.	1576
332	J. P. de Maneriis	1 fondo (prati, bosco), Fusine ⁵⁵	100 libbre imp.	1576
334	J. P. Strolegi de Maxottis	1 vigna a Berbenno ⁵⁶	70 libbre imp.	1577
337	Fratelli del Zapello	1 fondo (campo), Fusine	90 libbre imp.	1577
345	B. Ramponi	1 orto e frutteto, Fusine	380 libbre imp.	157?
364	Fratelli Morelli de Bonettis	introiti annui: 4 quartane di orzo e 20 solidi, Fusine	70 libbre imp.	1583
366	Fratelli de Crotto di Ponte ⁵⁷	introiti annui: 19 quartane di orzo e 2 capponi	70 libbre imp.	1583
372	A. de Valrossa	introiti annui: 15 libbre imperiali, Fusine	185 libbre imp.	1584 ⁵⁸
375	J. M. della Malganda	1 prato e 2½ fondi, Fusine	500 libbre imp.	1585
376	J. de Ronco	1 podere (campo e bosco) a Fusine ⁵⁹	400 libbre imp.	1585
377	M. de Ronco	fabbricati, Fusine ⁶⁰	150 libbre imp.	1585
383	J. A. del Zapello	introiti annui: 5 libbre di burro fresco	30 libbre imp.	1586
406	? de Ronco	1 vigna con torchio a Dalgia di Berbenno ⁶¹	300 libbre imp.	1588

⁵⁰ Tenuti in affitto dal venditore che a San Martino versa un canone annuo di 4 quartane di orzo.

⁵¹ Tenuti in affitto dal venditore che versa un canone annuo di 3 quartane di orzo.

⁵² Tiene tutto in affitto per un canone annuo di 6 barili di vino.

⁵³ Le tiene in affitto per un canone di 2½ barili di vino.

⁵⁴ In quanto marito di Catharina nata Sonetti; anche a nome della cognata Margaretha: Salis è creditore del padre delle due sorelle.

⁵⁵ Da questa proprietà i fratelli de Maneriis versano un canone annuo di 7 libbre imperiali.

⁵⁶ Il venditore tiene in affitto la vigna e corrisponde «condium unum vini seu musti consignatum ad torchular».

⁵⁷ È probabilmente Ponte in Valtellina, il contratto di vendita fu perfezionato a Fusine.

⁵⁸ Questa vendita fu stipulata con diritto di rivendita.

⁵⁹ Il podere era affittato, il proprietario riceveva un canone annuo di 8 quartane di orzo, 8 quartane di castagne secche e 5 libbre di burro.

⁶⁰ Il venditore rimane affittuario e a San Martino paga un canone di 12 libbre imperiali.

⁶¹ Resta in affitto al venditore per un canone annuo di «condia 5 et staria 3 vini de vino nascituro in dicta vinea».

413	B. Cosetti	1 fondo a Cedrasco	50 libbre imp.	1591
416	J. A. de Fondra	numerosi (28) introiti da canoni in natura ⁶² e censi in Valtellina	600 scudi d'oro ⁶³ e 2'000 libbre imp.	1591
417	J. de Piazorchis	2 fondi, Castione ⁶⁴	130 libbre imp.	1591
418	J. de Vays	introiti annui: 11 quartane di orzo e 2 case	300 libbre imp.	1591
424	M. Coatti de Vendolo di Castione	1 prato a Postalesio, 1 fondo (campo) e 1 casa a Castione	335 libbre imp.	1592
443	A. del Ambroxio, Cedrasco	introiti annui: 8 quartane di orzo	128 libbre imp.	1596

Dai documenti sappiamo che nel corso di 30 anni Johann Baptista de Salis-Soglio fece acquisti nelle terre suddite per circa 17'000 libbre imperiali. Si rileva che ha iniziato a comprare durante il mandato di governatore a Sondrio, nel biennio 1565/67⁶⁵. Ma già prima dell'ingresso in carica aveva progettato di cambiare domicilio, perché nel 1564, quando abitava a Soglio, permutò i beni di Coira, in parte acquistati in parte provenienti dall'eredità della moglie Ursula von Marmels, con quelli del nipote Herkules von Salis a Piuro e Mese⁶⁶. Acquisti simili sono attestati anche per altri rami della famiglia Salis e per altre famiglie grigioni preminenti. Acquisto e permuta erano senz'altro solo una delle possibilità di acquisire proprietà nelle terre suddite.

3.2 Donazioni

Un altro modo di formazione della proprietà è dato dalle donazioni. Prendiamo l'esempio dell'ospizio disentino in Valtellina. L'impulso iniziale alla fondazione di questa residenza a Postalesio, poco distante da Sondrio, venne il 29 dicembre 1694 da Giovanni Battista Artaria, un ecclesiastico del luogo abitante a Postalesio, senza cura. Poiché "era stato molto maltrattato, disprezzato e imbrogliato da alcuni suoi parenti"⁶⁷, lasciò in eredità al convento di Disentis quella parte dei suoi beni che secondo gli statuti e la consuetudine valtelinesi non spettava ai creditori o ai parenti. Con la donazione, Artaria voleva la costituzione di un ospizio a Postalesio che fosse abitato in permanenza dai frati disentini: in ogni caso questi dovevano prendere possesso dell'eredità solo dopo la sua morte. Per rendere più sicura la fondazione valtelinese, il convento chiese l'approvazione del nunzio Caracciolo, che il 20 maggio 1673 confermò l'eredità, vincolandone la conferma a varie condizioni: a Postalesio doveva essere fondato un ospizio permanente e i monaci disentini non potevano assumervi diritti parrocchiali. La donazione fu contestata dagli eredi dell'Artaria. Infine ci si accordò con contratto che all'ospizio sarebbe toccata poca terra, mentre il resto doveva comprarsela da sé⁶⁸. In seguito il convento aggiunse, acquistandole,

⁶² Castagne, orzo, noci, burro, formaggio, capponi, polli, ecc.

⁶³ Lo scudo fu valutato 6½ libbre.

⁶⁴ Resta affittuario e paga un canone annuo di 10 libbre imperiali a san Michele e 2 barili di vino a san Martino.

⁶⁵ FRITZ JECKLIN, *Die Amtsleute in den Bündnerischen Untertanenlanden*, p. 32.

⁶⁶ SALIS, *Regesten*, n. 264, p. 76.

⁶⁷ ISO MÜLLER, *Die Anfänge des Disentiser Hospizes im Veltlin* (da ora: MÜLLER, *Anfänge*), p. 190.

⁶⁸ Per l'ospizio in Valtellina cfr. MÜLLER, *Anfänge*, pp. 185 e ss.

altre proprietà fondiariae⁶⁹. I mezzi necessari a questi ulteriori investimenti vennero dalla vendita delle decime di granaglie nel 1737. Fino al 1741 furono spesi 20'000 fl. per aumentare le proprietà a Postalesio⁷⁰.

Come il convento di Disentis, anche gli altri enti grigioni, che disponevano di terreni in Valtellina, avevano ottenuto tali proprietà da donazioni, i cui percettori, però, come mostreremo in seguito, furono in prevalenza chiese e conventi.

3.3 Acquisizioni patrimoniali mediante matrimoni

La proprietà fondiaria grigione si ampliò anche con matrimoni transfrontalieri. La famiglia Salis aveva già nel XIV e XV secolo vari legami con alcuni dei più importanti casati di Chiavenna e della Valtellina. I Vertemate-Franchi di Piuro strinsero frequenti alleanze matrimoniali⁷¹.

Il 7 dicembre 1471, Johannes de Vicedomini de Coxio, figlio di Bernarbini, abitante a Morbegno, attesta di avere ricevuto dai fratelli Gubertus e Augustin von Salis-Soglio, figli di Redulfus dictus Dossa, 200 libbre di monete chiavennasche in pagamento delle 300 libbre di dote della moglie Luna von Salis, sorella di Gubertus e Augustin⁷². P. Nicolaus von Salis cita ancora altri casati valtelinesi con cui i Salis erano imparentati per matrimoni, ad esempio gli Alberti (1326), de Rumo (1360), de Zulino (1448) e Beccaria (1478). Da quest'ultima famiglia nobile i Salis ereditarono nel 1593 castello Masegra a Sondrio con tutti i diritti e canoni pertinenti⁷³. In tempi successivi sono attestati legami matrimoniali con i Besta, Guarinoni, Guicciardi, Omodei, Paravicini, Pestalozza, Quadrio, Schenardi, e così via. Proprio questo elenco mostra che diverse famiglie, che vennero a risiedere nelle Tre Leghe, provenivano in origine dalle terre suddite. Il nostro lavoro risponde al quesito sulla provenienza delle loro proprietà, ma non ha indagato quali e quante fossero tali famiglie.

3.4 L'influenza degli uffici valtelinesi sulla formazione dei patrimoni

3.4.1 L'amministrazione delle terre suddite

Nei tre precedenti paragrafi si sono esaminate le modalità di formazione patrimoniale che in linea di massima erano aperte a tutti i Grigioni. Ora passiamo ai magistrati e ci domandiamo se le cariche avevano influenza, se sì, quale. Per avere una risposta in qualche misura soddisfacente, è prima necessario delineare la struttura del dominio grigione nelle terre suddite meridionali.

⁶⁹ Ibid., p. 199; ISO MÜLLER, *Das Disentiser Veltlinerhospiz 1764-1797* (da ora: MÜLLER, *Hospiz*), pp. 26 e ss.

⁷⁰ PAUL TOMASCHETT, *Der Zehntenstreit im Hochgericht Disentis 1728-1738. Ein Beitrag zur Bündner Politik und Wirtschaftsgeschichte im 18. Jahrhundert*, p. 151.

⁷¹ SALIS-SOGLIO, P. NICOLAUS VON, *Die Familie von Salis. Gedenkblätter aus der Geschichte des ehemaligen Freistaates der drei Bünde in Hohenrätien (Graubünden)* (da ora: SALIS-SOGLIO, *Familie von Salis*), qui p. 27.

⁷² SALIS, *Regesten*, appendice XIV, p. 143. Ma in SALIS-SOGLIO, *Familie von Salis*, p. 28 nota 2, lo stesso autore annota che nel medesimo anno 1741 questa Luna von Salis sposò in seconde nozze Paolo de Bellettis di Parma.

⁷³ SALIS-SOGLIO, *Familie von Salis*, p. 28 nota 2.

3.4.1.1 La suddivisione delle aree amministrative

La Valtellina in senso stretto era suddivisa in tre terziieri⁷⁴:

- terziere superiore con capoluogo Tirano,
- terziere di mezzo con capoluogo Sondrio,
- terziere inferiore, a sua volta ripartito in una squadra destra con capoluogo Traona e un distretto sinistro con centro Morbegno⁷⁵.

Teglio era comune autonomo e non apparteneva a nessun terziere.

Il contado di Chiavenna aveva due capoluoghi, Piuro cui apparteneva il comune di Villa di Piuro, e Chiavenna per la restante parte e la Val San Giacomo.

3.4.1.2 L'amministrazione dei singoli distretti

Non tutti i magistrati a capo delle unità amministrative, però, avevano le medesime competenze e nemmeno i distretti erano tutti amministrati allo stesso modo. Riportiamo qui i diritti e i doveri delle singole ripartizioni, con una breve panoramica sull'amministrazione.

3.4.1.2.1 A Sondrio

Alla testa dei magistrati grigioni in Valtellina era il Landeshauptmann o Governatore generale che risiedeva a Sondrio ed era a capo del Terziere di mezzo. Tra le sue competenze c'erano:

- il comando della milizia valtellinese;
- la mediazione delle relazioni tra i Grigioni e i sudditi e
- la presenza alle sedute del Consiglio di Valle⁷⁶.

Inoltre gli era sottoposta l'alta giurisdizione in tutta la Valtellina e a Chiavenna⁷⁷. Che avesse anche la supervisione sull'amministrazione degli altri distretti, come dicono alcuni autori⁷⁸, appare molto dubbio, perché, come vedremo, per tale compito si eleggeva un'unica istanza, inoltre in Sprecher e Rufer manca il pur minimo cenno in questa direzione⁷⁹. Quale capo dell'ufficio a Sondrio, il governatore generale era titolare principalmente della giurisdizione civile e criminale, come gli altri magistrati grigioni. Gli statuti e il Capitolato prescrivevano con precisione la procedura.

Se nelle cause civili le parti non erano d'accordo con la sentenza del giudice, potevano fare ricorso al *Savio*, eletto dai sudditi. Se questi aveva obiezioni sulla sentenza, si poteva fare appello a due uomini onesti, i *Probi*, anch'essi valtellinesi. Se la loro sentenza non coincideva con quella del *Savio*, c'era la possibilità di ricorrere al *Consi-*

⁷⁴ La ripartizione risale a prima del dominio grigione e fu assunta dalle Tre Leghe nel 1512. BREGANI, *Analisi*, p. 21.

⁷⁵ Si veda la cartina a p. 15.

⁷⁶ ALFRED RUFER, *Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz* (= HBL), vol. VII, p. 211.

⁷⁷ GIACHEN CASPAR MUOTH, *Historia grischuna dil novissem temps. La veglia republica grischuna, sia organisaziun e sias relaziuns viers la fin dil davos secul*, pp. 162 e ss.

⁷⁸ MUOTH, cit.; CONRADIN VON MOOR, *Geschichte von Currätien und der Republik «gemeiner drei Bünde»* (Graubünden), vol. II, p. 47.

⁷⁹ SPRECHER/JENNY, pp. 508 e s.; ALFRED RUFER, *Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlins*, vol. I (da ora: RUFER, *Veltlin I*), p. XLVII.

glio dei Dottori, composto anch'esso di gente del posto. In ultima istanza decidevano i sindacatori grigioni o la dieta, il Bundstag⁸⁰.

Nei casi di giustizia criminale, il *governatore* era affiancato dal *Vicari*, un giurisperito (nei primi tempi doveva perfino dimostrare di avere un dottorato). Il vicario indagava ogni caso di giustizia penale, vincolando alla sua decisione sia il governatore sia i *podestà* che dovevano trasformarla in sentenza. Perciò il posto era ritenuto il più importante in Valtellina. Ma pure il potere del vicario era limitato, perché doveva accordarsi con il proprio *assessore* prima di emettere la sentenza. Anche l'assessore era un giurisperito valtellinese scelto dal vicario in una terna di nomi proposti dai valtellinesi⁸¹. In tutti i casi i giudici erano poi vincolati ai particolari statuti civili e criminali della Valtellina che potevano essere modificati solo con il consenso di giurisperiti locali⁸².

In economia la Valtellina godeva di totale autonomia sotto la supervisione del sovrano. Ogni comune eleggeva i propri amministratori. I cinque distretti amministrativi della Valtellina eleggevano il *Consiglio di Valle* di 120 uomini, presieduto dal *Cancelliere di Valle*, che aveva competenza su faccende interne e attività legislativa, le Tre Leghe avevano il potere di conferma⁸³.

3.4.1.2.2 *Nei restanti comuni giurisdizionali della Valtellina*

In ciascuno degli altri quattro distretti della Valtellina (Tirano, Teglio, Morbegno e Traona) era in carica un *podestà*. Questi aveva circa gli stessi poteri del governatore nella di lui funzione di capo del Terziere di mezzo. In particolare, i *podestà* erano responsabili dell'ordine pubblico, mandavano in esecuzione le deliberazioni sovrane, controllavano il bilancio comunale e soprattutto esercitavano la giustizia civile e la bassa giustizia criminale⁸⁴.

3.4.1.2.3 *Nel contado di Chiavenna*

A Chiavenna era in carica un *Commissario*. L'ufficio godeva di considerazione maggiore di quello del *podestà*; per le competenze le opinioni divergono. Mentre Puorger⁸⁵ determina i compiti e i doveri del *commissario* come circa uguali a quelli del governatore, e Muoth⁸⁶ lo pone allo stesso livello dei *podestà*, in Sprecher⁸⁷ leggiamo che il commissario non avrebbe disposto della stessa pienezza di poteri come gli altri magistrati, in quanto gli era lecito agire solo in base agli statuti chiavennaschi. Per poter fare una gerarchia, sarebbe necessario comparare gli statuti della Valtellina con quelli di Chiavenna, ma non è possibile qui e così ci accontentiamo di alcuni dati di fatto.

⁸⁰ RUFER, Veltlin I, p. XLVII.

⁸¹ RUFER, Veltlin I, pp. XLVII e s.; SPRECHER/JENNY, pp. 509 e s.

⁸² DIEGO ZOIA, *Li Magnifici Signori delle Tre Eccelse Leghe. Statuti ed Ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione* (da ora: ZOIA, Statuti).

⁸³ PUORGER, Verlust, p. 172.

⁸⁴ RUFER, Veltlin I, p. XLVII.

⁸⁵ PUORGER, Verlust, p. 172.

⁸⁶ MUOTH, Historia, p. 166.

⁸⁷ SPRECHER / JENNY, p. 510.

Anche il commissario poteva emettere una sentenza solo in accordo con un assessore. Se non c'era unanimità, si seguiva lo stesso iter giuridico come nei terziери valtellinesi. Le competenze dell'assessore di Chiavenna erano paragonabili a quelle del vicario. In cause criminali, come già detto, l'alta giurisdizione spettava al governatore generale anche nel contado di Chiavenna. La Val San Giacomo, anch'essa soggetta al commissario, godeva di ampi privilegi elettivi e di particolari statuti criminali⁸⁸ e perfino della bassa giurisdizione⁸⁹.

Il *podestà* di Piuro, cui era sottoposto anche il comune di Villa, era in linea di principio sullo stesso piano degli altri podestà. Anch'egli però doveva esercitare la giustizia in collaborazione con l'*assessore* e secondo gli statuti chiavennaschi.

3.4.1.2.4 *Nel contado di Bormio*

Ancora più limitato era il potere del podestà di Bormio. Nel 1512 i Grigioni confermarono al contado molti diritti e privilegi di epoca viscontea⁹⁰. Bormio aveva una propria legislazione e giurisdizione, era quasi indipendente. I bormiesi eleggevano il *Consiglio del Popolo* di 120 membri, da cui si sceglievano anche le due corti di giustizia⁹¹. Tranne poche eccezioni, l'appello andava rivolto direttamente alle Tre Leghe, che decidevano alla dieta. In guerra, i bormiesi sceglievano il proprio capitano e fornivano 500 uomini⁹². Pertanto i compiti del podestà si limitavano a presiedere il Gran Consiglio e le due corti di giustizia, che dovevano attenersi agli statuti di Bormio. In ambito amministrativo era competente solo per le licenze di porto d'armi e per le regalie⁹³.

3.4.1.3 *La sindacatura*

La *sindacatura* era l'istanza di controllo sui magistrati grigioni, composta da un presidente e otto membri. Essa insediava i nuovi magistrati nel loro ufficio e ad essa i magistrati uscenti dovevano rendere conto della gestione e contabilità dell'ufficio. Se i sindacatori erano soddisfatti del lavoro di un magistrato, gli davano il *benservito*, cioè un attestato di buona gestione e amministrazione⁹⁴. Alla sindacatura potevano rivolgersi anche i sudditi per lagnanze contro i magistrati⁹⁵.

3.4.1.4 *L'elezione degli ufficiali*

L'assegnazione delle cariche nelle terre suddite non fu irrilevante sulla formazione dei patrimoni grigioni nei tre territori, perciò rivolgiamo l'attenzione su una delle «*carenze fondamentali del regime grigione*»⁹⁶. Fino al 1603 era la dieta a distribuire le cariche, assegnando i posti ai candidati di quei comuni cui di volta in volta toccava

⁸⁸ Ibid., p. 510.

⁸⁹ RUFER, Veltlin I, p. XLVI.

⁹⁰ MOOR, Currätien, vol. II, pp. 47 e s.

⁹¹ RUFER, Veltlin I, p. XLVI.

⁹² MOOR, Currätien, vol. II, pp. 48.

⁹³ SPRECHER/JENNY, p. 510.

⁹⁴ Cfr. GUIDO SCARAMELLINI, Onori ai commissari grigioni di Chiavenna. I portoni di Reguscio e di Santa Maria.

⁹⁵ SPRECHER/JENNY, pp. 519 e ss.

⁹⁶ Ibid., p. 505.

l'ufficio in questione. Come però riferisce Fortunat von Juvalta, i deputati della dieta facevano un commercio vergognoso di queste cariche. Dopo avere descritto le sue difficoltà di avvocato a causa della corruttibilità dei giudici, aggiunge:

«Già presto (prima del 1597) due malattie pestilenziali per la vita pubblica e per l'intera amministrazione avevano colpito il nostro Grigioni: l'accaparramento disonesto delle cariche e l'ingordigia. Insinuatisi furtivi all'inizio, presto presero forza e vigore per l'impunità e l'indulgenza colpevole delle autorità superiori [...]. Avvenne perciò che chi ambiva a cariche onorifiche e di preferenza a uffici redditizi nelle terre suddite, poté conseguire lo scopo solo con l'accaparramento disonesto dei voti e la corruzione. Tutto era in vendita, come qualsiasi altra merce».

Juvalta descrive come venivano definiti i processi davanti alla dieta, dove gli «argomenti sonanti» erano ben più convincenti delle motivazioni razionali, perfino con persone di «qualche riguardo». Certo,

c'erano in quell'assemblea consiliare anche uomini degni che amavano l'onorabilità, la giustizia e la repubblica e detestavano dal profondo quest'infame e vergognoso mercimonio del diritto: ma erano rari e, in confronto agli altri, netta minoranza. Così accadeva che alcuni respingessero queste azioni ignobili, parecchi le compissero, altri le favorissero per indulgenza e tutti alla fine le tollerassero in maniera indegna⁹⁷.

Ampi strati della popolazione condannavano gli abusi. La dieta non poté non tenerne conto e istituì una commissione di 12 uomini esperti che dovevano presentare proposte per l'eliminazione degli inconvenienti. Nella commissione emerse Hartmann von Hartmannis⁹⁸. Nel gennaio 1603 i deputati di tutti i comuni giurisdizionali si riunirono a Coira⁹⁹. Per le nomine alle cariche nelle terre suddite furono varate parecchie norme. Per esempio, da adesso in poi i comuni, o i comungrandi, dovevano eleggere gli ufficiali in base a una turnazione prefissata già con largo anticipo. Dapprima fu stabilito quali uffici toccavano a ciascuna delle tre Leghe. Per lo più spettavano quattro uffici per volta a una Lega, di tanto in tanto solo tre¹⁰⁰. Come già in precedenza, il governatore generale e il vicario dovevano provenire dalla medesima Lega. Il medesimo ufficio toccava a una data Lega solo ogni sei o otto anni. Qualche comungrande poteva occupare un ufficio quasi ogni biennio. La Lega Grigia e la Lega delle Dieci Giurisdizioni distribuivano le loro cariche in modo tale che nel corso rispettivamente di 42 o 48 anni ogni comungrande godeva per una volta di tutti gli uffici¹⁰¹. Per impedire la compravendita delle cariche, ogni volta il comungrande di turno doveva presentare quattro candidati aventi i diritti politici¹⁰². Tra questi decideva il sorteggio¹⁰³.

⁹⁷ FORTUNAT VON JUVALTA, *Denkwürdigkeiten*. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen hg. von Conradin von Mohr, pp. 6 e s.

⁹⁸ Fu governatore generale in Valtellina nel 1581-83, 1593-95, morì a Coira il 3 marzo 1603.

⁹⁹ Sul decorso di questa «riforma nazionale» nei suoi punti restanti cfr. PIETH, come nota 4, pp. 176 e s.

¹⁰⁰ Oltre a governatore generale, vicario, commissario e i sei podestà di Tirano, Teglio, Morbegno, Traona, Piuro e Bormio, c'erano il *Landvogt* di Maienfeld e il *cavaliere*, che era il primo dipendente dei magistrati ed era a capo degli *sbirri* o inservienti di giustizia (uscieri giudiziari) di Sondrio.

¹⁰¹ SPRECHER/JENNY, p. 506.

¹⁰² Grigioni onesti e abili alle armi, con almeno 25 anni di età.

¹⁰³ SPRECHER/JENNY, p. 506.

Proprio questa prescrizione fu di continuo elusa, i candidati acquistavano gli uffici già molti anni in anticipo. Prima si acquistava una carica, più a buon mercato la si otteneva. Sprecher ci dice di un podestà Enderli di Maienfeld che si comprò per 300 fl. un posto di sindacatore in scadenza dieci anni dopo. E cita anche un podestà Salis che pagò 2'100 fl. per un ufficio di commissario in scadenza di lì a 18 anni, mentre per questa carica di solito si pagavano 8'000-10'000 fl.¹⁰⁴. Con il tempo tutte le cariche ebbero il loro prezzo regolare, come dicono le cifre date da Sprecher:

	Inizio XVII secolo	Fine XVII secolo
Governatore	9'000 - 12'000 fl.	12'000 - 15'000 fl.
Vicario	3'000 - 5'000 fl.	4'000 - 6'000 fl.
Commissario	6'000 fl.	8'000 - 10'000 fl.
Podestà di Tirano	5'000 - 7'000 fl.	
Podestà di Morbegno	5'000 - 7'000 fl.	
Podestà di Traona	4'000 - 6'000 fl.	
Podestà di Teglio	3'000 - 5'000 fl.	
Podestà di Piuro	2'000 - 3'000 fl.	
Podestà di Bormio	1'800 fl.	
Presidente della sindacatura	1'500 - 2'000 fl.	
Membro della sindacatura	300 - 700 fl. ¹⁰⁵	

Di solito la metà della somma andava pagata all'elezione, l'altra all'insediamento. Spesso il ricavato era distribuito tra i membri con diritti politici del comune che doveva assegnare l'ufficio. In altri casi l'importo andava alla cassa del comune. Varie volte i candidati facevano anche un regalo alla cassa comunale oppure pagavano una "marenda" alla cittadinanza, i cittadini influenti ricevevano onorari extra. In effetti queste pratiche erano di continuo osteggiate, furono decretati numerosi divieti¹⁰⁶, e tuttavia continuarono ad aumentare. Va però rilevato che questi abusi non erano presenti in tutti i comuni, ma che molti di essi assegnavano gli uffici loro spettanti per turnazione per secoli a venire a propri cittadini a un prezzo basso¹⁰⁷.

3.4.1.5 I compensi degli ufficiali

Se le cariche erano così ambite e acquistate con somme tanto elevate, ci dobbiamo domandare che ricavo producessero i singoli uffici. Valeva la pena dal punto di vista economico comprare una carica così costosa? Nella riforma del 1603 furono regolati

¹⁰⁴ Ivi.

¹⁰⁵ Ibid, pp. 506 e s.

¹⁰⁶ Nel 1644, 1649 e 1668 fu stabilito che «gli uffici non dovevano essere comprati o venduti, pena la loro perdita»; «non potevano essere assegnati al di fuori dei comuni della Lega cui spettavano»; «gli uffici nelle terre suddite dovevano essere occupati entro due anni e non prima»; «nessun comune è autorizzato a porre su un ufficio più dei due terzi o il massimo dell'intero compenso». Citazioni da SPRECHER/JENNY, p. 507.

¹⁰⁷ Ibid., p. 508.

ex novo anche i compensi dei magistrati. Le somme furono triplicate¹⁰⁸, così che i proventi per un mandato dei singoli detentori dell'ufficio furono:

Governatore generale	3'000 fl.
Vicario	800 fl.
Commissario	1'200 fl.
Podestà di Tirano	1'200 fl.
Podestà di Morbegno	1'200 fl.
Podestà di Traona	900 fl.
Podestà di Toglio	600 fl.
Podestà di Piuro	600 fl. ¹⁰⁹

Non fu aumentato il compenso del podestà di Bormio che rimase di 500 fl.¹¹⁰. Queste tariffe furono valide per molto tempo, forse addirittura fino al distacco delle terre suddite: Grimm¹¹¹ documenta le stesse cifre all'inizio del XVIII secolo.

Con i nuovi compensi cambiò anche la loro ripartizione. Se fino a quel momento i sudditi avevano dovuto far fronte con un terzo e la cassa federale grigione con i due terzi dei compensi, dal 1603 in poi ambo le parti dovettero sborsare ciascuna la metà¹¹². È possibile che il rapporto si modificasse a svantaggio dei sudditi, poiché Schmid ha calcolato i compensi versati dalla cassa federale e risulta che da questa fu pagato esattamente un terzo dei succitati compensi¹¹³. Ciò significherebbe che i sudditi dovettero sborsare i due terzi. Inoltre Schmid dice che per il commissario i sudditi dovevano pagare il doppio di quanto il magistrato percepiva dalla cassa federale¹¹⁴. Purtroppo Schmid non data le sue indicazioni, pertanto non è possibile stabilire quando si sia verificata la variazione.

Se dunque sappiamo che il futuro governatore era disposto a spendere da tre a cinque volte il proprio compenso di due anni per ottenere l'incarico, dobbiamo interrogarci sui motivi. Certo, c'erano alcuni facoltosi che compravano la carica solo per l'onore e il prestigio. Ma ciò non basta a spiegare la regolarità delle compravendite di cariche e soprattutto l'importo delle somme pagate. Come rileva Sprecher, esisteva anche la categoria di persone avidi che pagavano grosse somme sapendo che le avrebbero facilmente recuperate con l'usura¹¹⁵. C'erano infatti regolari società delle cariche costituite allo scopo di acquistare gli uffici, rivenderli e suddividere i guadagni tra i soci. Queste società mettevano a titolare della carica un qualsiasi "uomo più o meno incapace", che poi aveva il compito di arraffare per i propri committenti più soldi possibile¹¹⁶. Ciò era

¹⁰⁸ MOOR, *Currätien*, vol. II, p. 51 nota 33.

¹⁰⁹ *Ibid.*, p. 50.

¹¹⁰ *Ivi.*

¹¹¹ PAUL EUGEN GRIMM, *Die Anfänge der neuen Führungsschicht in Graubünden im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert* (da ora: GRIMM, *Neue Führungsschicht*), p. 59; StAGR AB IV 8a 9.

¹¹² MOOR, *Currätien*, vol. II, p. 50 nota 27.

¹¹³ MARTIN SCHMID, *Beiträge zur Geschichte des Finanzwesens im alten Graubünden* (da ora: SCHMID, *Finanzwesen*), pp. 96 e s.

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 96.

¹¹⁵ SPRECHER/JENNY, p. 508.

¹¹⁶ SPRECHER, *Republik der Drei Bünde*, p. 527.

possibile perché, oltre al modesto compenso, ai titolari di uffici e cariche erano sempre aperte altre fonti di guadagno. Per le fatiche nell'amministrare la giustizia dovevano ricevere un onorario dalle parti in causa. Anche le sportule e i benefici loro spettanti devono essere stati corposi.

Fino a che gli incassi corrispondevano alle norme e non c'erano abusi, nulla da obiettare. Perché è chiaro a chiunque che nessun magistrato poteva vivere con il compenso fisso, anche nel caso che l'ufficio gli fosse stato assegnato gratuitamente¹¹⁷. Ma la grande maggioranza dei magistrati non si atteneva alle regole del gioco, anzi, alcuni tentavano di aumentare il patrimonio entro un periodo brevissimo, ciascuno a modo suo. A tale riguardo, dice ancora Fortunat von Juvalta:

I compratori compravano [le cariche] per rivendere a maggior prezzo [...]. Perché quelli che ambivano a questi uffici pagavano volentieri e seminavano doviziosamente per poter mieterne il decuplo e anche più. In quelle posizioni essi trovavano poi un campo molto fecondo e fruttuoso, da cui veniva un raccolto d'oro. Questi magistrati allora (escludo sempre i buoni) facevano la posta alla borsa di tutti i sudditi. Con mille trucchi mettevano le loro reti, lacci e trappole così che non c'era nessuno che sfuggisse, che non tosassero o a cui non sgraffignassero qualcosa.

Quanto più uno era facoltoso, tanto più pericoloso per lui. I magistrati erano spesso e accusatori e giudici, «amministrando la giustizia a se stessi». Benché le sanzioni pecuniarie introitate spettassero in massima parte alla Camera fiscale «la più parte fluiva nelle tasche dei magistrati»¹¹⁸. Per gli statuti¹¹⁹, ai magistrati era data la possibilità di comporre le condanne, cioè il giudice poteva mitigare la pena secondo i casi¹²⁰. Ma poco per volta questa pratica andò tanto oltre che ogni condannato poté liberarsi da qualsiasi condanna. Così ad esempio sarebbe accaduto perfino che un tale con ottanta omicidi si sia riscattato e poi abbia banchettato con il governatore¹²¹.

Alcuni casi possono chiarire quanto i magistrati tendessero a condannare i sudditi quali malfattori, e poi incassare denaro o anche poderi per «liberarli».

I podestà concedevano le licenze di porto d'armi. Per guadagnare soldi più in fretta possibile, un podestà di Tirano fece sparpagliare per strada, di notte, stilette e pistole; furono spiati e registrati quelli che li raccoglievano; se chi aveva trovato le armi non le restituiva entro dieci giorni o non richiedeva la licenza, veniva denunciato e condannato¹²².

Altri usavano seduttori prezzolati per irretire le donne e poi denunciarle. Con l'aiuto di prostitute si sottoponeva a prove sovrumane la castità degli ecclesiastici per poi accusarli di cattiva condotta¹²³. Ma il caso più famigerato è senz'altro quello del podestà Gaudenz Misani. Aveva comprato dagli à Marca di Mesocco la carica di podestà di

¹¹⁷ Nel 1775 la solenne cerimonia di insediamento quale podestà di Tirano, costò a Johann Baptista von Tscharnner 1'182 fl. e 4 kreuzer, SCHMID, Finanzwesen, pp. 91 e s. Inoltre furono a suo carico nei due anni del mandato anche vari servitori.

¹¹⁸ JUVALTA, *Denkwürdigkeiten*, pp. 7 e s.

¹¹⁹ Vale a dire le leggi per la Valtellina, cfr. ZOIA, *Statuti*.

¹²⁰ Ne erano esclusi l'alto tradimento, l'omicidio efferato e la sodomia.

¹²¹ SPRECHER/JENNY, p. 516.

¹²² *Ibid.*, p. 517.

¹²³ MOOR, *Currätien*, vol. II, pp. 1212 e s.

Tirano per 10'000 fl. Abusò della posizione in modo tale che in quindici mesi e mezzo riuscì ad arraffare 70'000 Lire. Quando la misura fu colma, fu chiamato in giudizio, privato delle cariche e bandito dal territorio della Repubblica. Dovette saldare le spese, ma poté tenersi il patrimonio restante (30'000 Lire) acquisito criminosamente¹²⁴.

Anche se di altri magistrati nulla di simile è noto, si deve però supporre che casi simili, se pur non in misura così grossolana, siano stati molto frequenti. Ogni ricercatore che si confronta con quest'epoca, avverte un chiaro disagio. Ciò fu espresso nel modo più marcato da Alfred Ruffer, profondo conoscitore dei Grigioni e delle loro relazioni con i sudditi, che scrisse: «*L'amministrazione delle terre suddite rimane la pagina più oscura della storia grigione*»¹²⁵.

Non è stato possibile indagare il peso dei vari modi di formazione patrimoniale. Una comparazione dovrebbe essere condotta sulla base dei documenti nei singoli archivi familiari. Probabilmente le relazioni della sindacatura darebbero informazioni su quanto le cariche in Valtellina abbiano influito sulla costituzione patrimoniale. Fuori dubbio è che i Grigioni investirono grosse somme per farsi proprietà nelle terre suddite. Dev'essersi trattato principalmente di denari provenienti dal servizio militare mercenario all'estero e di guadagni derivanti dall'attività spedizioniera a Chiavenna, in cui molte famiglie erano attive. La famiglia Salis, inoltre, ebbe fino al 1788 l'appalto dei dazi nelle Tre Leghe, le eccedenze derivanti furono anch'esse investite in Valtellina¹²⁶, sia per acquistare proprietà sia in forma di prestiti concessi a comuni e a privati.

Com'è ovvio, della formazione di proprietà mediante le cariche si può dire meno che per qualsiasi altra attività. Che i magistrati si siano arricchiti in maniera criminale oltre le possibilità previste dalla legge, resta inoppugnabile. Che si sia trattato di casi singoli o di una regola non può essere giudicato qui, ma una cosa si deve aggiungere a tale proposito. Coloro che furono colpiti nel 1797 dalla confisca del patrimonio sono in massima parte persone provenienti dagli immediati dintorni dei tre territori sudditi: 50 dalla Bregaglia, 56 dall'Engadina, 37 da Poschiavo. Altre erano di Coira e solo 19 delle restanti regioni delle Tre Leghe¹²⁷. In questi due ultimi gruppi, però, almeno 15 persone erano originarie dalle tre aree grigioni citate per prime. Se i danneggiati dalla confisca vengono distribuiti a seconda della Lega cui appartengono, abbiamo il seguente risultato:

Lega della Casa di Dio	166 danneggiati
Lega delle Dieci Giurisdizioni	6 danneggiati
Lega Grigia	4 danneggiati

Ma le cariche erano distribuite in misura uguale per ogni Lega. Poiché non è da supporre che i magistrati delle varie Leghe si comportassero in maniera diversa, è evidente la conclusione che quelli della Lega Grigia e della Lega delle Dieci Giurisdizioni


¹²⁴ SPRECHER/JENNY, pp. 517 e ss.

¹²⁵ RUFER, Veltlin I, p. XLVIII.

¹²⁶ PUORGER, Verlust, p. 181.

¹²⁷ Cfr. carta n. 2, p. 33.

Provenienza delle persone
colpite dalla confisca in base
all'inventariazione del 1815



zioni – condizionati dalla geografia – non avevano di regola interesse a farsi proprietà immobiliari, ma preferivano compensi in danaro liquido per il loro «*vergognoso commercio con la giustizia*»¹²⁸.

4. La perdita delle terre suddite

Varie cause condussero nel corso degli anni a una sempre maggiore e reciproca avversione tra dominanti e sudditi, tra cui abusi nell'amministrazione, rimozione della nobiltà veltellinese dalla sua posizione influente, contrasti confessionali, linguistici, economici. Poiché la democrazia grigione si dimostrava incapace di eliminare i disagi, nel 1786 giunsero alla dieta di Ilanz alcuni delegati dei sudditi che si lagnarono della violazione di statuti e Capitolato di Milano. Le Tre Leghe assicurarono loro un'inchiesta e convocarono a tale scopo per la primavera del 1787 un'assemblea straordinaria. Il 15 aprile 1787 i sudditi consegnarono 15 punti di lagnanze, in particolare chiedendo:

- l'abrogazione di tutte le grida¹²⁹ e le leggi in contrasto con il capitolato e gli statuti;
- l'osservanza scrupolosa di tutti gli articoli del capitolato;
- che da ora in poi qualsiasi revisione degli statuti avvenisse con la partecipazione di giurisperiti locali;

¹²⁸ ALFRED RUFER, *Eine österreichische Denkschrift über das Veltlin aus dem Jahre 1800*, p. 325 nota 3.

¹²⁹ Le *grida* erano speciali ordinanze di polizia concernenti l'ordine pubblico emesse dal governatore.

- il rispetto rigoroso da parte dei giudici degli statuti civili e criminali;
- la caduta del controllo grigione sull'economia della valle e dei comuni;
- l'ottemperanza di tutte le leggi e ordinamenti da parte dei cattolici grigioni che abitano in Valle¹³⁰.

Con tali richieste i sudditi esigevano di partecipare all'attività legislativa e giurisdizionale. L'istanza che il Capitolato fosse rispettato puntava principalmente contro l'emigrazione dei protestanti e s'indirizzava soprattutto contro i Salis «*in cui i sudditi vedevano i loro principali oppositori*»¹³¹. Nonostante varie petizioni e proposte migliorative da ambo le parti, non ci fu un accordo, benché Milano e Vienna venissero coinvolte nella composizione della controversia¹³².

Il 14 maggio 1796 Napoleone entrò a Milano. Subito il cancelliere di valle valtellinese inviò un deputato per guadagnare alla causa della Valtellina il Bonaparte, che però rinviò la Valle al suo sovrano¹³³. L'occasione sarebbe stata in quel momento particolarmente favorevole per raggiungere un'intesa, in quanto da una parte i *Patrioti*, che da tempo cercavano il consenso dei sudditi nei Grigioni, erano giunti al potere fin dall'assemblea straordinaria dei delegati delle Leghe nel 1794¹³⁴, dall'altra l'opinione pubblica valtellinese aveva ora una migliore opinione sui Grigioni e il partito favorevole ai Grigioni aveva voce in capitolo. Le forze reazionarie grigioni, ben presto tornate al potere, persero tuttavia l'ultima occasione di riconciliarsi direttamente con le terre suddite.

I Valtellinesi si rivolsero di nuovo a Napoleone, che assunse la mediazione e fissò un termine ai Grigioni per la ripresa delle trattative. Trascorso inutilmente il termine, il Maresciallo perse la pazienza e il 19 Vendemmiaio dell'anno VI (10 ottobre 1797) proclamò: «*que les Peuples de la Valteline, Chiavenne et Bormio sont maîtres de se réunir à la République Cisalpine*»¹³⁵.

5. Proclama ed esecuzione della confisca

5.1 Il proclama del 28 ottobre 1797

Alla fine di settembre 1797, il generale Murat, insediato da Bonaparte per il mantenimento dell'ordine nei tre territori, aveva nominato una commissione governativa provvisoria, detta Comitato Provvisorio permanente di Vigilanza e Corrispondenza. Ne facevano parte: Bernardo Piazzi di Ponte, Luigi Torelli di Villa, dott. Giambattista

¹³⁰ RUFER, Veltlin I, pp. LXIV e ss.

¹³¹ RUFER, HBLS, vol. VII, p. 212.

¹³² RUFER, Veltlin I, pp. LXXII e ss.

¹³³ Ibid., p. CCXIX.

¹³⁴ Assemblea straordinaria delegati delle Leghe 1794: STEPHAN PINÖSCH, Die ausserordentliche Standesversammlung und das Strafgericht vom Jahr 1794 in Chur; CHRISTIAN KIND, Die Standesversammlung von 1794. Ihre Ursachen und Folgen; ALFRED RUFER, Das Ende des Freistaates der Drei Bünde, pp. 37 e ss.; ALEXANDER PFISTER, Die Patrioten. Ein Beitrag zur Geschichte Bündens am Ausgange des XVIII. Jahrhunderts, pp. 60 e ss.

¹³⁵ ALFRED RUFER, Der Freistaat der III Bünde und die Frage des Veltlins, vol. II (da ora: RUFER, Veltlin II), n. 424. SANDRO MASSERA, La fine del dominio grigione in Valtellina e nei contadi di Bormio e di Chiavenna 1797.

Delfini di Morbegno, Girolamo Stampa di Chiavenna, dott. Giovanni Enrico Simoni di Bormio, segretario era Nicola Noghera di Berbenno¹³⁶.

Il 28 ottobre 1797 il Comitato fece partire il primo colpo contro la Repubblica delle Tre Leghe. In un proclama alla popolazione di Valtellina, Chiavenna e Bormio dichiarò che essa, per più secoli, era stata sottoposta al più orrendo di tutti i governi, precisamente a quello di un popolo che domina un altro popolo; elencate singolarmente, tutte le ingiustizie e le oppressioni sofferte formerebbero un credito enorme di tutta la nazione verso le Tre Leghe e anche se le ingiustizie non possono essere del tutto cancellate, la giustizia nazionale richiede che almeno torni alla nazione quanto gli odiati tiranni grigioni possiedono nel suo territorio. Per questi e altri motivi, il Comitato decretò:

1. tutte le proprietà non statali dei Grigioni nei territori di Valtellina, Chiavenna e Bormio sono confiscate a titolo di risarcimento di queste province;
2. i magistrati, i giudici, le autorità comunali costituite sono incaricati di entrare in possesso immediatamente e sotto la propria responsabilità, a nome della nazione, del detto patrimonio immobiliare, di inventariare questo, il patrimonio mobiliare e i capitali finanziari, dandone conto entro 10 giorni dal proclama;
3. chiunque sia debitore verso i grigioni deve dichiararlo entro tre giorni;
4. è proibito a chiunque effettuare qualunque pagamento ai grigioni;
5. i direttori, i procuratori o amministratori di proprietà che sono di privati o enti grigioni sono obbligati a consegnare tutto quanto è nelle loro mani alle persone nominate a tale scopo dalle autorità competenti o dal Comitato;
6. per evitare un blocco o un pregiudizio del commercio, le competenti autorità comunali sono incaricate di nominare amministratori delle ditte commerciali grigioni che devono sbrigare gli affari correnti e presentare un bilancio, affinché queste ditte possano in seguito essere alienate;
7. tutti i buoni cittadini sono invitati a sorvegliare lo scrupoloso adempimento di questo proclama e, dietro adeguato compenso, a denunciarne le trasgressioni;
8. le autorità locali hanno il dovere di puntuale esecuzione.

Infine il Comitato assicurò a quei grigioni che si erano impegnati per il raggiungimento della libertà e indipendenza dei territori sudditi il massimo riguardo possibile¹³⁷.

Proclamando il decreto, il comitato ignorò il diritto vigente e pertanto si può a ragione parlare di un ordine di rapina. Ufficialmente la confisca fu ordinata dal governo provvisorio della Valtellina, ma i Valtellinesi hanno più volte dichiarato che avevano solo eseguito ordini di Bonaparte¹³⁸. Invece Salis-Marschlins dimostra che i Valtellinesi avevano accarezzato l'idea di un incameramento delle proprietà grigioni già nell'estate 1797¹³⁹. Non c'è un atto scritto inequivocabile che dimostri la tesi che Napoleone avrebbe ordinato la confisca, ma è facile addurre la prova che l'abbia per lo meno approvata. Quando all'inizio di novembre i Grigioni si decisero infine a inviare una deputazione a Napoleone, la separazione era già stata pronunciata. I deputati furono ricevuti a Milano dal Bonaparte con le parole: «*Giungete troppo tardi!*

¹³⁶ RUFER, Veltlin II, n. 418.

¹³⁷ RUFER, Veltlin II, n. 435; cfr. Appendice I.

¹³⁸ RUFER, Veltlin II, n. 501. Sur les attentats militaires et politiques de quelques Grisons contre les peuples du Département de l'Adda, pp. 9 e ss.

¹³⁹ SALIS-MARSCHLINS, CARL ULYSSES VON, Die Confiscation des Bündnerischen Privat-Eigentums in Veltlin, Cläven und Worms, ausführlicher dargestellt. Als Beantwortung zweier in Mailand erschie- nener Druckschriften (da ora: SALIS-MARSCHLINS: Confiscation), pp. 31 e ss.

Siete stati male consigliati; l'incorporazione nella repubblica Cisalpina è avvenuta ed è irrevocabile; vedete dove siete ora!»¹⁴⁰.

Napoleone non accettò trattative, i deputati grigioni non furono più ricevuti. Pertanto, l'11 novembre gli fecero pervenire una nota scritta, dove della confisca dichiaravano che il provvedimento era contrario al diritto internazionale e speravano che Napoleone avrebbe fatto restituire ai loro connazionali le proprietà confiscate¹⁴¹. Se Bonaparte fosse stato contrario alla confisca, qui c'era la possibilità di revocarla perché il governo delle ex terre suddite era stato insediato da lui e a lui doveva ubbidire. Da Comeyras¹⁴² fece invece comunicare alle Tre Leghe "che quell'ordinanza contiene le limitazioni adeguate e che quei grigioni che ne sono compresi sono liberi di farne uso"¹⁴³. In negoziati successivi Napoleone promise sì di trattare la questione della confisca¹⁴⁴, ma pare non vi abbia dato peso, perché sembra che il ministro degli esteri italiano Marescalchi abbia in confidenza ribattuto a Stapfer, quando questi gli chiese di interessarsi della confisca: «*Le premier Consul se fâchait quand il en parlait, et qu'il montrait beaucoup d'humeur contre les Suisses*»¹⁴⁵.

5.2 L'esecuzione della confisca

Non appena emanato il proclama, i Valtellinesi iniziarono l'incameramento di beni e patrimoni grigioni. Padre Anselmo Huonder, amministratore dell'ospizio disentino di Postalesio, racconta che già il 30 ottobre 1797 una banda di valtellinesi a cavallo, con baionette innestate, era arrivata su ordine del Comitato e aveva gettato senza mezzi in strada lui e il rassegnato principe abate Colombano Sozzi. Tutto dovette essere consegnato agli scherani. Con una modesta somma di danaro per il viaggio, padre Anselmo si vide costretto ad arrivare in qualche modo fino a Disentis¹⁴⁶.

Dovunque si procedette con violenza, i grigioni furono cacciati dalle ex terre suddite¹⁴⁷. È probabile che ci sia stato anche un morto, perché nei reclami dei grigioni concernenti i danni subiti per la confisca si parla tra l'altro anche del risarcimento di 28.000 lire per un figlio assassinato¹⁴⁸.

I beni furono confiscati e in parte inventariati. Poi furono venduti al migliore offerente, più volte a prezzi stracciati¹⁴⁹, perché ancora non si voleva credere di non doverli restituire. Per tenere sotto controllo l'umore del popolo valtellinese – molti contadini non erano infatti d'accordo sul cambio di governo – furono abbuonati tutti i canoni dovuti a grigioni fino alla data della confisca¹⁵⁰. La gente del posto ne approfittò anche

¹⁴⁰ RUFER, Veltlin II, n. 455, p. 419.

¹⁴¹ Ibid., n. 440.

¹⁴² Pierre-Jacques Bonhomme de Comeyras, nel 1796-98 Commissario Presidente della Repubblica Francese presso le Tre Leghe.

¹⁴³ RUFER, Veltlin II, n. 446.

¹⁴⁴ Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik (da ora: ASHR), VII, pp. 674 e 676.

¹⁴⁵ ASHR VII, p. 677.

¹⁴⁶ MÜLLER, Hospiz, p. 36

¹⁴⁷ SALIS-MARSCHLINS, Historische Erläuterungen, pp. 14 e ss.

¹⁴⁸ Cfr. oltre.

¹⁴⁹ Bern, Schweizerisches Bundesarchiv (da ora: BAB) D 0, vol. 871, 31 agosto 1825.

¹⁵⁰ Ibid., vol. 611, 13 marzo 1817.

per arricchirsi, nascondendo debiti verso i grigioni¹⁵¹. Particolarmente ghiotta era l'occasione per i debitori di capitali. Le pesanti minacce di punizioni, fino alla condanna alla catena, non sembrano avere fruttato molto, poiché oltre ai capitali non furono dichiarate nemmeno estese proprietà terriere e perfino case appartenenti ai grigioni¹⁵².

Il ricavato dalle proprietà grigioni fluì nelle casse dei governi di volta in volta in carica¹⁵³. Poiché ritorneremo a parlare più approfonditamente del ricavato, bastino qui alcune cifre. Nel 1797 il Governo provvisorio della Valtellina incassò alla voce Confisca¹⁵⁴:

da proprietà terriere	L.V.	246'714.70
da livelli	«	62'726.60
da capitali	«	41'784.93
Totale	L.V.	351'226.23

6. Famiglie ed enti colpiti dalla confisca

6.1 Famiglie¹⁵⁵

Cerchiamo ora di sapere chi sia stato in concreto colpito dalla confisca. Secondo Pieth¹⁵⁶, 130 famiglie persero per questa rapina le proprietà nelle terre suddite. Senza dubbio basa la sua supposizione direttamente o indirettamente su Carl Ulysses von Salis-Marschlins, che nelle note e supplementi relativi alle sue *Historische Erläuterungen*¹⁵⁷ al n. 7, con il titolo «*Nomi delle famiglie danneggiate dalla confisca*», elenca 130 famiglie e 10 enti. In tabelle ed elenchi¹⁵⁸ predisposti ai primi degli anni Trenta del 1800 per rilevare le perdite e le quote di rimborso, compaiono però quali danneggiati solo 107 famiglie e 9 enti.

Come si spiegano differenze così notevoli considerando il breve lasso di tempo? In primo luogo va tenuto presente che Salis stampò il suo elenco senza ulteriori indicazioni, perciò è possibile fare solo supposizioni su come sia giunto a quell'elenco. Forse ha steso l'elenco a memoria, perché già nel 1804¹⁵⁹ vi sono famiglie che dichiarano perdite non indicate nella lista di Salis, benché apparsa nel 1814. È il caso delle famiglie Beeli e Monigatti, che fecero sempre valere le loro richieste e più tardi furono risarcite. Se Salis avesse redatto l'elenco in base alle perdite denunciate, non avrebbe potuto ignorare queste famiglie. È presumibile che abbia steso l'elenco già al volgere del secolo. Anche ciò confermerebbe la nostra idea perché, a quanto sappiamo, le perdite furono dichiarate la prima volta nel 1804. D'altra parte gli inventari delle

¹⁵¹ Ivi.

¹⁵² Ivi.

¹⁵³ Per la composizione del governo valtellinese dal 1797 cfr. cap. 10.3

¹⁵⁴ BAB D 0, vol. 871, allegato al protocollo del 17 agosto 1825.

¹⁵⁵ Si intendono qui per famiglia tutti coloro che hanno lo stesso cognome, quindi non si tiene conto di individui singoli colpiti dalla confisca.

¹⁵⁶ PIETH, Bündnergeschichte, p. 311.

¹⁵⁷ SALIS-MARSCHLINS, Noten, p. 12.

¹⁵⁸ StAGR, D VI, fondo Emanuel v. Salis-Soglio: Confisca. Cfr. anche Appendice 4.

¹⁵⁹ BAB C 0, vol. 160, pp. 322 e ss., Promemoria del Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni al landamano della Svizzera, 21 maggio 1804.

perdite, richiesti nel 1804 e 1807 dal governo grigione e inviati a Berna, erano tutt'altro che completi¹⁶⁰. Ma poiché a quest'epoca nessuno sapeva quali e quanti fossero i coinvolti, è probabile che Salis abbia messo in elenco tutti coloro che credeva fossero stati colpiti dalla confisca, così si potrebbe spiegare in parte la differenza.

Naturalmente ci furono anche altri motivi. Sarebbe troppo lungo esaminare tutte le famiglie e indagare perché all'improvviso siano sparite dagli elenchi o vi siano state accolte quali nuove entrate. Alcuni esempi. I nomi nuovi dovrebbero per lo più essere subentrati per eredità, è il caso degli Amstein-Salis¹⁶¹, Beeli-Stuppani¹⁶² e Jörger-Giovanoli¹⁶³, che per matrimonio rientrarono tra i danneggiati dalla confisca. Nei tre casi citati, però, il totale delle richieste non passò tutto agli eredi, ma rimase in parte nel casato antico. Altre volte va supposto che gli eredi maschi si siano estinti. Potrebbe essere ad esempio per le famiglie Chiari¹⁶⁴, Malacrida¹⁶⁵ e Vitale¹⁶⁶. Anche altri nomi sembrano essere spariti in modo simile dagli elenchi posteriori. Di un'altra famiglia che Salis mette tra i colpiti, i Rosenroll, è noto che si sono estinti nei Grigioni nel 1806¹⁶⁷. Poiché non c'erano parenti, non è possibile ricostruire se le loro richieste siano state portate avanti ed eventualmente da chi.

Si deve tenere conto anche di un'altra possibilità. Come vedremo, al momento della confisca alcune famiglie avevano nelle terre suddite più passivi che attivi. Chi all'inizio denunciò la perdita probabilmente non si presentò quando vide che si reclamavano le passività, e perciò sparì dagli elenchi posteriori. Per tutti questi motivi non è possibile dare l'esatto numero delle famiglie danneggiate, ma se teniamo per ferma la cifra di 110, non dovremmo essere molto distanti dalla verità.

6.2 Enti

Carl Ulysses von Salis elenca 10 enti. Sei verranno citati anche in seguito: *comunità* di Bondo, *comunità* di Soglio, chiesa riformata di Brusio, chiesa riformata di Castasegna, convento di Disentis e prepositura di Poschiavo. Nell'autorizzazione della restituzione non si elencano più: chiesa riformata di Soglio, ospizio dei Cappuccini a Bivio, monastero di Poschiavo, monastero di Cazis, vi si aggiunsero: oratorio di S. Anna (Poschiavo) e demanio del Cantone. Questi dovrebbero essere tutti gli enti colpiti dalla confisca. Se tutti ne siano stati danneggiati e quanto, si dovrà indagare.

6.3 Gaudenz von Planta, Herkules von Salis-Tagstein, Francesco Corrado von Baldenstein

Benché a quei grigioni adoperatisi per la libertà e l'indipendenza delle terre suddite il decreto promettesse un trattamento di riguardo compatibilmente con le circostanze,

¹⁶⁰ BAB C 0, vol. 163, pp. 186 e ss.

¹⁶¹ Nelle tabelle di conteggio: Amstein n. de Salis.

¹⁶² Ibid.: Beeli Cor. n. Stuppani.

¹⁶³ Ibid.: Joerger B. n. Giovanoli.

¹⁶⁴ Ibid.: Zanetti Er. qm. Pod. Chiari.

¹⁶⁵ Ibid.: Colani-Malacrida Er. q. Giov. Battista.

¹⁶⁶ Ibid.: Maurizio, Er. q. Vitale.

¹⁶⁷ PAUL FRAVI, Rosenroll Redivivi. Die Fortsetzung der Familienchronik der Rosenroll, p. 103.

all'inizio tutti i grigioni subirono la confisca, ma in seguito fu adottata per tre famiglie una regolazione d'eccezione.

Al vicario Gaudenz von Planta fu restituito il patrimonio confiscato perché da sempre si era opposto all'oppressione della Valtellina: ciò era noto anche ai Valtellinesi¹⁶⁸. Per le pressioni francesi, nel 1801 i Valtellinesi dovettero risarcire il patrimonio a Herkules von Salis-Tagstein con 637'301 L.V.¹⁶⁹: nell'affare Sémonville¹⁷⁰ aveva preso le parti delle famiglie dei diplomatici francesi. Il terzo, risarcito almeno in parte, fu Francesco Corrado von Baldenstein, che per tempo era già stato spesso a Parigi e a Milano. Con l'aiuto dell'imperatore riuscì nel 1807 a riottenere le proprietà non ancora alienate e gli fu riconosciuta una rendita annua di 2'500 L.V.¹⁷¹.

I due ultimi esempi chiariscono ancora una volta chi decideva nella questione della confisca.

7. I primi tentativi di ottenere il rimborso

7.1 1797-1803

Quando all'inizio di novembre 1797 giunse nei Grigioni la notizia del distacco delle terre suddite, la gente finalmente si risvegliò. Partendo dai Quattro Villaggi, una gran folla si radunò a Coira, dov'erano in seduta Capi e Congresso. Guidati da J. B. von Tschärner e con l'approvazione dei comuni, Capi e Congresso furono esautorati, al loro posto fu convocata una Dieta nazionale¹⁷².

Tschärner era ancora convinto che l'associazione della Valtellina alla Repubblica Cisalpina fosse revocabile, pensava che non appena le condizioni preliminari poste dai francesi fossero state esaudite, la Valtellina sarebbe ritornata ai Grigioni. Perciò si organizzarono nuove ambascerie e si delegarono Johann Simeon Rascher a Milano, il vicario Gaudenz von Planta, Georg Anton Vieli e Jakob Ulrich von Sprecher a Rastatt, dove Napoleone avrebbe dovuto partecipare al congresso per la pace. L'incarico era di fare annullare l'incorporazione della Valtellina nella Repubblica Cisalpina, protestare contro la confisca e trattare sul rinnovo della pace perpetua del 1516¹⁷³. La questione del rimborso nel caso non si potesse riottenere la Valtellina sembra essere stata discussa, ma non fu inclusa nelle istruzioni¹⁷⁴. Lo si fece già l'8 dicembre in una lettera di Tschärner ai delegati, cui si comunicava: «*se eventualmente anche solo [...] Chiavenna e Bormio ritornassero ai Grigioni e la Valtellina dovesse restare perduta, dovevano vedere di ottenere un altro indennizzo, in cui dovrebbe essere inclusa anche la signoria di Rhäzüns*»¹⁷⁵.

¹⁶⁸ BAB C 0, vol. 168, 28 maggio 1812. Sulla politica valtellinese del Planta: BERNHARD DELNON, Gaudenz von Planta, ein bündnerischer Staatsmann (1757-1834) (da ora: DELNON, Planta).

¹⁶⁹ ZAESLIN, Schweiz, p. 143; SALIS, Familie von Salis, pp. 319 e s.

¹⁷⁰ ALFRED RUFER, Johann Baptista von Tschärner 1751-1835. Eine Biographie im Rahmen der Zeitgeschichte (da ora: RUFER, Tschärner), pp. 226 e ss.

¹⁷¹ ZAESLIN, Schweiz, p. 143; Protocollo della Confisca, p. 86, 25 marzo 1824.

¹⁷² RUFER, Veltlin I, pp. CCCV e s.; RUFER, Tschärner, pp. 346 e ss.

¹⁷³ RUFER, Veltlin I, pp. CCCVI e s.

¹⁷⁴ RUFER, Johannes von Müller, p. 57 nota 2.

¹⁷⁵ ZIMMERLI ERNST, Jakob Ulrich Sprecher von Bernegg. Ein bündnerischer Staatsmann. 1. Teil:

Forse nella Dieta nazionale erano sorte improvvise preoccupazioni che il recupero delle terre suddite non potesse svolgersi senza intoppi così come s'era immaginato ancora due settimane prima? O, finalmente, la maggioranza non era del tutto contraria a lasciar perdere la Valtellina dietro adeguato risarcimento? Non è possibile stabilirlo con certezza. Comunque è nota l'opinione privata di Tschärner. Nella citata lettera diceva «*anche le terre anteriori austriache, sotto il riguardo di posizione, lingua e costumi, si adatterebbero benissimo ai Grigioni*».

Quali risultati produssero le varie missioni?

A Milano, il ministro delle relazioni estere della Repubblica Cisalpina, Testi, dichiarò in maniera inequivocabile a Rascher che i tre territori erano stati incorporati nella Repubblica Cisalpina ed erano inscindibili da questa¹⁷⁶. Rascher conseguì un successo parziale nella questione della confisca. Comeyras, cui aveva presentato il problema, gli promise di fare il possibile almeno per sospendere le alienazioni delle proprietà. Per lo stesso motivo Rascher si presentò anche da Testi, che gli fece intendere chiaramente che la faccenda gli dispiaceva. A quanto sembra Rascher ricevette da lui anche una nota in cui era dichiarata la sospensione provvisoria delle vendite. Al suo ritorno però seppe a Chiavenna che le vendite dei beni grigioni proseguivano, ma con l'aiuto di Comeyras poté ottenere che le vendite vi cessassero fino a quando fossero giunti appositi ordini da Milano¹⁷⁷.

I delegati inviati a Rastatt rincorsero a Parigi Napoleone, che li rinviò dal ministro degli esteri Talleyrand, che si espresse proprio come Testi aveva fatto con Rascher a Milano. Quando i Grigioni minacciarono un'alleanza con l'Austria, si ventilò loro la possibile restituzione di Chiavenna e Bormio. Ma il Direttorio riteneva alla lunga irrealistica l'indipendenza del piccolo Stato, perciò i Grigioni dovevano decidersi se unirsi alla Cisalpina o alla Svizzera¹⁷⁸.

In ottobre 1798 truppe austriache, a marzo 1799 truppe francesi entrarono nei Grigioni che divennero teatro di guerra e il problema della confisca passò in secondo piano. Dopo la pace di Lunéville nel 1801, i Grigioni con l'Elvezia fecero nuove proposte per i beni confiscati: fino allora il punto era citato sempre solo per inciso e solo quando si trattava di riavere le terre suddite sottratte.

Ora le cose cambiarono. La questione dei diritti di sovranità dovette far posto a quella dei patrimoni privati. Il 13 settembre 1801 il ministro degli esteri dell'Elvezia, Begos, comunicò al suo collega Ph. A. Stapfer che Francesco Corrado von Balenstein sarebbe andato a Parigi per tale motivo¹⁷⁹. Per la prima volta una persona direttamente colpita prendeva energicamente in mano la faccenda. Begos si adoperò anche in seguito. Il 13 ottobre il Consiglio di esecuzione lo incaricò di presentarsi al ministro francese e all'in-

1765-1803 (da ora: ZIMMERLI, Sprecher), p. 188, citazione dalla lettera di Tschärner agli inviati.

¹⁷⁶ RUFER, Veltlin II, n. 481, pp. 449 e ss.

¹⁷⁷ Ivi.

¹⁷⁸ Per questo paragrafo: RUFER, Veltlin I, pp. CCCIX e ss.; PETER VON PLANTA-FÜRSTENAU, Chronik der Familie von Planta, nebst verschiedenen Mittheilungen aus der Vergangenheit Rätens, pp. 362 e ss.; OSKAR ALIG, Georg Anton Vieli. Ein bündnerischer Staatsmann, 1745-1830, pp. 116 e ss.; DELNON, Planta, pp. 159 e ss.; ZIMMERLI, Sprecher, pp. 190 e ss.

¹⁷⁹ ASHR, VII, p. 672.

caricato della Cisalpina per ottenere la revoca della confisca tanto iniqua e chiedere i risarcimenti. Da diverse altre missive risulta chiaramente che si tentò di tutto presso varie autorità¹⁸⁰. Per lo stesso motivo anche Vincenzo von Salis-Sils andò a Parigi¹⁸¹.

Il 22 gennaio 1802, G. F. Briatte e Francesco Corrado von Baldenstein comunicarono da Lione un primo successo riferendo al segretario di Stato Thormann: «*Talleyrand [...] nous répondit que d'après les arrangements convenus entre le 1er Consul et le 1er Landamman cette affaire [della confisca] serait certainement appuyée par le gouvernement français auprès du gouvernement cisalpin*». Ma ciò viene subito attenuato. Proseguivano infatti dicendo che gli interventi erano prematuri perché il governo elvetico non aveva ancora adempiuto gli obblighi presi dal suo presidente e il governo cisalpino non era ancora costituito, perciò non poteva essere indicato nessuno con cui trattare¹⁸². L'obbligazione assunta dovrebbe essere principalmente di accettare i consigli di Napoleone riguardo all'organizzazione della Repubblica Elvetica. Dopo questa dichiarazione, che valutavano molto positiva nonostante le limitazioni, i delegati comunicarono di non avere più compiuto passi. Restavano in attesa di altri ordini da parte del primo landamano, chiedendo che fossero inviati prima possibile, e presentavano proposte che secondo loro il governo doveva usare come base di lavoro.

Lo stesso giorno Francesco Corrado von Baldenstein raccomandava al landamano Alois Reding di aprire trattative anche a Milano¹⁸³. Quali negoziatori propose se stesso e Vincenzo von Salis-Sils. Ma due giorni dopo riferiva al landamano quanto fosse importante per lui essere delegato a Milano, poiché su Salis-Sils c'erano pregiudizi e l'attuale ministro degli interni, Diego Guicciardi, «*coltivava una pronunciata avversione contro quella famiglia*». Egli stesso aveva perso tre quarti del patrimonio in Valtellina (160'000 fl.)¹⁸⁴.

Il 31 di gennaio 1802, Thormann rispose che la situazione finanziaria impediva una missione e del resto il primo landamano già si stava interessando della questione¹⁸⁵. A fine aprile, il dipartimento delle finanze dichiarò che poco tempo prima erano state vendute in Valtellina proprietà del convento di Disentis. Ci si rivolse alla Repubblica Cisalpina chiedendo di sospendere le operazioni. A fine maggio, la Repubblica Elvetica comunicò all'inviato italiano a Parigi, Taglioretti, che al momento era impossibile fare passi per la confisca, ci si sarebbe accontentati dell'assicurazione che non sarebbero stati venduti altri beni¹⁸⁶.

7.2 Iniziative durante il periodo della Mediazione

Con la consegna ai deputati dell'atto firmato di Mediazione il 19 febbraio 1803¹⁸⁷, i Grigioni furono definitivamente incorporati nella Confederazione. Con questo anche

¹⁸⁰ Ibid., p. 673.

¹⁸¹ Ibid., p. 674.

¹⁸² Ivi.

¹⁸³ ASHR, VII, p. 675.

¹⁸⁴ Ivi.

¹⁸⁵ Ibid., p. 677.

¹⁸⁶ Ivi.

¹⁸⁷ Sul periodo della Mediazione cfr. DANIEL FREI, *Mediation*, pp. 841 e ss.; HANS BALZER, *Der Kanton Graubünden in der Mediationszeit (1803-1813)* (da ora: BALZER, Graubünden).

il problema della confisca divenne una faccenda della Confederazione, perché con l'integrazione dei Grigioni nella Repubblica Elvetica anche la loro secolare indipendenza nelle relazioni estere andò perduta. La nuova situazione fece sì che ogni azione da compiere presso il governo cisalpino dovesse passare attraverso il landamano della Confederazione e i suoi inviati a Milano. Per quanto riguarda le competenze non ci furono difficoltà, ma gli interventi procedettero con molta lentezza. Si dovettero coinvolgere vari nuovi uffici e questo percorso procedurale comportò rallentamenti.

La Commissione di governo aveva appena assunto l'autorità pubblica nel Cantone dei Grigioni¹⁸⁸, che subito fu comunicato al landamano della Svizzera¹⁸⁹ che si era venuti a sapere che le vendite delle proprietà confiscate in Valtellina continuavano. Fu chiesto al landamano di adoperarsi con Napoleone affinché «*non solo cessassero tutte le ulteriori vendite di beni grigioni in Valtellina come pure l'incameramento dei capitali, ma fossero annullate e revocate tutte le alienazioni effettuate dopo la data del decreto della Repubblica italiana*»¹⁹⁰. Senza indugio d'Affry si presentò a Melzi, vicepresidente della Repubblica italiana, con la richiesta di proibire immediatamente le vendite, poiché i Grigioni avevano ricevuto in sua presenza l'assicurazione formale che non ci sarebbero state alienazioni¹⁹¹. Nel contempo Pietro Taglioretti ricevette notizia di questo intervento affinché anch'egli potesse muoversi nello stesso senso¹⁹². Subito Taglioretti rispose che la vendita dei beni ancora in possesso del governo era cessata. Lo stesso disse anche Melzi, rilevando però che ormai si era già venduta una gran parte¹⁹³. D'Affry intervenne ancora più volte a Milano e a Parigi. Qui lo si tenne a bada con belle parole dicendogli che ben presto ci sarebbe stata una decisione¹⁹⁴.

Anche Wattenwyl, successore di d'Affry, si rivolse con la stessa richiesta al Primo Console¹⁹⁵ e diede il medesimo incarico all'inviato svizzero a Parigi, Maillardoz. Questi comunicò in una lettera al landamano di avere consultato Marescalchi e Lambertenghi e che costoro ritenevano fondati i reclami, ma che diversi membri del governo milanese avevano interessi personali riguardo ai beni già alienati e inoltre la guerra in corso era causa di forti spese per la Repubblica italiana. Marescalchi comunque continuò a fare pressioni a Milano affinché fossero restituite almeno le proprietà non ancora alienate. A tale scopo chiese un elenco dei beni alienati e un altro con i beni non ancora alienati¹⁹⁶. Nella lettera d'accompagnamento inviata al governo grigione, Wattenwyl propose di limitare le richieste e soprattutto di premere per la restituzione delle proprietà non ancora vendute. Inoltre chiese elenchi con le indicazioni del patrimonio confiscato¹⁹⁷.

Un mese dopo si poté spedire a Berna un elenco, il primo tentativo di una rassegna complessiva dei beni perduti. Benché non tutti avessero denunciato le perdite e altri

¹⁸⁸ Ciò avvenne il 10 marzo 1803; BALZER, Graubünden, p. 13.

¹⁸⁹ Louis Auguste Philippe d'Affry.

¹⁹⁰ BAB C 0, vol. 160, 28 marzo 1803.

¹⁹¹ ASHR, IX, p. 1418.

¹⁹² Ivi.

¹⁹³ ASHR, IX, p. 1419; StAGR, I.3.c.2/1, 12 aprile 1803 (2).

¹⁹⁴ StAGR, I.3.c.2/1, 9 ottobre 1803.

¹⁹⁵ Ibid., 30 gennaio 1804.

¹⁹⁶ Ibid., 13 marzo 1804.

¹⁹⁷ Ibid., 20 marzo 1804.

potessero per ora fornire solo dati approssimativi, risultò una perdita di 2'400'000 fl. circa¹⁹⁸. Se già era difficile produrre indicazioni precise sull'ammontare delle perdite, le affermazioni su proprietà alienate e non alienate erano impossibili. I Grigioni erano stati cacciati dalle ex terre suddite e quindi non potevano farsi una visione d'insieme. Quel che sapevano e fu confermato anche da parte cisalpina era che una gran parte del loro patrimonio era già stata alienata, ma a prescindere da poche eccezioni non potevano quantificarla con più precisione. In questo senso fu fatta una relazione al landamano¹⁹⁹.

Negli anni che seguirono, i landamani della Svizzera²⁰⁰ fecero ancora vari tentativi, ma Napoleone seppe sempre procrastinare la faccenda con ogni tipo di pretesto²⁰¹. Dopo che l'impero napoleonico fu smembrato, sembrò per un certo lasso di tempo che i Grigioni potessero riconquistare i territori perduti, perché questi erano lasciati a se stessi. Anche gli Svizzeri furono incitati dagli inviati delle grandi potenze ad occupare quelle regioni. Ma non ci si decise a riunire una truppa con la sollecitudine necessaria, e quest'ultima possibilità svanì senza che nulla fosse avviato.

Alla fine di aprile 1814, l'Austria prese possesso della Lombardia e tuttavia i Grigioni si decisero ad arrischiare una spedizione di riconquista, che all'inizio diede qualche successo. Chiavenna fu presa, ma con l'intervento delle truppe imperiali i Grigioni dovettero ritirarsi l'8 maggio. Con questo la lotta per le ex terre suddite ebbe fine a sfavore dei Grigioni²⁰².

8. La questione della Valtellina al Congresso di Vienna 1814-1815

Al Congresso di Vienna si doveva decidere in via definitiva la sorte delle ex terre suddite grigioni. Sarebbero riusciti i Grigioni a riottenere per via diplomatica ciò che avevano perso con le armi? Le trattative dovevano essere condotte dalla missione confederata. Il 20 agosto 1814 il governo del Cantone dei Grigioni fu invitato a produrre documenti concernenti quelle regioni sia per gli aspetti geografici sia per quelli statistici. Dovevano essere comunicati anche i pareri e i desideri del governo grigione riguardo alla futura organizzazione delle medesime²⁰³. Coira ottemperò immediatamente alla richiesta. Il 1° di settembre consegnò al presidente della Dieta federale, Hans Reinhard, la relazione statistico-geografica²⁰⁴ e una lista di richieste e desideri sull'incorporazione dei tre territori²⁰⁵. Riassunte, ecco le proposte grigioni:

1. L'unificazione dei tre territori alla Svizzera è premessa ovvia.
2. Il rapporto di sudditanza è abolito. In cambio si richiede però un indennizzo nella misura in cui lo dovessero ottenere anche altri cantoni.

¹⁹⁸ Torneremo su questo elenco.

¹⁹⁹ BAB C 0, vol. 160, pp. 321 e ss.

²⁰⁰ Così, tra l'altro, nel 1805 von Glutz e nel 1806 Merian, StAGR, 1.3.c.2/1, 29 gennaio 1805 e 11 marzo 1806.

²⁰¹ Sulla politica del rimborso fino al 1814 cfr. ZAESLIN, Schweiz, pp. 141 e ss.

²⁰² GAUDENZIO GIOVANOLI, Der Versuch der Wiedereroberung des Veltlins 1814, pp. 33 e ss.; PIETH, Bündnergeschichte, p. 366.

²⁰³ Abschied 1814/15, vol. II, pp. 418 e s.

²⁰⁴ Abschied 1814/15, vol. II, supplemento lett. Y; cfr. anche cap. 2.

²⁰⁵ PIETH, Graubünden und der Verlust des Veltlins (da ora: PIETH, Verlust), allegato B, p. 100.

3. I contadi di Chiavenna e Bormio devono essere uniti al cantone dei Grigioni.
4. La Valtellina però deve entrare come cantone autonomo nella Confederazione.
5. La questione della confisca deve avere una composizione equa e legale, poiché non ci si può aspettare dai Grigioni che «*considerino con amore e simpatia come fratelli confederati chi può continuare a restare indisturbato e tranquillo in possesso del patrimonio loro sottratto nel modo più iniquo e mai visto*»²⁰⁶.

Poiché non era d'accordo con le opinioni grigioni sulle modalità di incorporazione, Reinhard tenne nascoste queste indicazioni sia alla Dieta federale che alla commissione diplomatica²⁰⁷. Nelle istruzioni fu chiesto alla missione svizzera di esigere l'incondizionata restituzione di tutti e tre i territori²⁰⁸, ma non si diceva come dovesse avvenire l'annessione, proprio perché la commissione diplomatica non era stata informata dai Grigioni.

Guardiamo ora quanto avvenne a Vienna. Tutto il complesso di questioni concernente le ex terre suddite grigioni fu trattato nel contesto delle restanti faccende svizzere. La delegazione svizzera fu presieduta dal presidente della Dieta federale, Reinhard. La Dieta nominò poi il consigliere di stato friburghese Jean von Montnach e il borgomastro basilese Johann Heinrich Wieland. Oltre a questa delegazione confederata, a Vienna c'era tutta una schiera di altri delegati che rappresentavano gli interessi particolari di cantoni, città e altri. Anche i Grigioni disponevano di due delegati a Vienna che dapprima ebbero il solo compito di operare per riottenere il patrimonio confiscato nel 1797: Vincenzo von Salis-Sils e Daniele von Salis-Soglio²⁰⁹. Quando però nei Grigioni si seppe della posizione di Reinhard relativa alle loro richieste, l'opinione fu che la missione svizzera non facesse propria nella misura desiderata la questione valtellinese. Il presidente federale Vincenzo von Salis-Sils fu incaricato di assumere la rappresentanza anche degli interessi cantonali grigioni, agendo in accordo con la delegazione confederata²¹⁰, ma non riuscì a mettersi d'accordo con Reinhard e non volle accollarsi l'eventuale insuccesso delle trattative.

All'inizio di gennaio 1815, perciò, furono inviati a Vienna il presidente federale Christoph von Albertini e l'ex landrichter Christoph von Toggenburg che dovevano impegnarsi sulla restituzione dei tre territori nel senso voluto già in precedenza dai Grigioni, ma ora dovevano tentare di ottenere l'approvazione a far regolare dalla Confederazione i rapporti interni dei territori²¹¹. Se fossero riusciti a fare breccia con questa proposta, la differenza principale tra Reinhard e i Grigioni si sarebbe spostata su un altro piano e sarebbe stata la Dieta federale a dover decidere in via definitiva.

A Vienna le faccende svizzere furono assegnate a uno specifico comitato²¹². Del problema valtellinese si parlò qui solo nella quinta seduta, il 10 dicembre 1814.

²⁰⁶ PIETH, Verlust, pp. 35 e ss.

²⁰⁷ Questa commissione doveva redigere le istruzioni per la missione svizzera al Congresso di Vienna.

²⁰⁸ Abschied 1814/15, vol. II, pp. 46 e ss. e allegato Litt. A.

²⁰⁹ WILHELM OECHSLI, Geschichte der Schweiz im Neunzehnten Jahrhundert. 1798-1830 (da ora: OECHSLI, Geschichte), II vol., p. 251.

²¹⁰ PIETH, Verlust, pp. 46 e s.

²¹¹ Ibid., p. 56.

²¹² OECHSLI, Geschichte, II vol., p. 259.

Nel frattempo, in una conferenza delle grandi potenze il 5 dicembre, l'Austria aveva chiesto l'assegnazione della Valtellina in un certo senso quale risarcimento del Frichtal²¹³. Poiché la pretesa incontrò le vivaci resistenze di Russia e Inghilterra, cinque giorni dopo Wessenberg presentò la dichiarazione scritta che «*Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, loin de vouloir agrandir ses Etats aux dépens de la Suisse [...] ne s'opposera pas à la réintégration de la Suisse dans ses anciennes limites, dès que sa reconstruction politique offrira une garantie de son repos, de son indépendance et de sa neutralité*». In virtù del trattato del 1639, però, l'imperatore si sentiva impegnato a vincolare la restituzione della Valtellina alla condizione che «*ses habitants jouissent à l'avenir des mêmes droits, de la même liberté et de la même indépendance que ceux des XIX cantons*»²¹⁴.

In conseguenza di ciò, fu deciso di restituire alla Svizzera la valle dell'Adda. Gli inviati svizzeri, grigioni e valtelinesi²¹⁵ furono convocati alla seduta seguente per informarli sui modi dell'incorporazione²¹⁶. Quando il 13 dicembre del 1814 i delegati furono fatti entrare, Guicciardi e Stampa consegnarono al Comitato un memorandum in cui dichiaravano che era decisione unanime dei tre territori di rimanere con gli Stati della Lombardia austriaca, per motivi politici, geografici, linguistici, ecc. Per motivi di coscienza e senso del dovere non avrebbero mai potuto contribuire a negoziati che mirassero a deviare da questi ideali, «*a meno che il volere assoluto delle auguste Potenze coalizzate non condanni ad una pericolosa libertà una piccola popolazione, che sente il bisogno di moderata sudditanza*»²¹⁷. I Grigioni furono richiesti di esprimere la loro opinione, ma questi dichiararono che della questione era competente la missione confederata.

Usciti i delegati grigioni e valtelinesi, Reinhard affermò di credere nonostante tutte le affermazioni contrarie che il popolo valtelinese desiderasse l'unione con la Svizzera; ciò era di grande interesse per la Confederazione. Se i Grigioni per parte loro si mostravano meno interessati di quanto ci si sarebbe aspettato, ciò avveniva perché essi temevano un'influenza eccessiva dei cattolici nel proprio cantone e speravano di ottenere maggiori sgravi nelle richieste pecuniarie se le loro ex terre suddite venivano separate. Riguardo all'incorporazione propose di annettere i territori al cantone o quale quarta Lega se pur non del tutto indipendente, ma con un peso adeguato nelle questioni della Confederazione, o come un'entità politicamente indipendente, che però fosse legata al cantone dei Grigioni pressappoco come i due semicantoni di Appenzell e Unterwalden. I Grigioni comunque dovevano avere una posizione di supremazia politica. L'opinione di Reinhard fu confermata dai suoi due colleghi, Wieland e Montenach²¹⁸.

²¹³ Ibid., p. 278.

²¹⁴ Abschied 1814/15, vol. II, allegato Litt. F.

²¹⁵ Per la Valtellina erano il conte Diego Guicciardi di Ponte e Girolamo Stampa di Chiavenna su incarico del Consiglio del Dipartimento dell'Adda a Vienna.

²¹⁶ KLÜBER, JOHANN LUDWIG, Auszug aus der Akten des Wiener Congresses soweit solche die Confiscation des Bündnerischen Eigenthums betreffen (da ora: KLÜBER, Akten), vol. V, p. 213.

²¹⁷ Abschied 1814/15, vol. II, allegato lett. F.

²¹⁸ KLÜBER, Akten, vol. V, pp. 222 e s.

Poiché le opinioni delle tre parti in causa erano fortemente divergenti, i delegati confederati furono incaricati di riesaminare il problema dell'annessione. Ma la loro istanza del 15 dicembre 1814 non presentò nuove prospettive²¹⁹. Sulle vecchie proposte di Reinhard non poterono dichiararsi d'accordo né i Grigioni né i Valtellinesi. Lo stesso giorno i delegati confederati consegnarono un progetto di regolazione della confisca delle proprietà private grigioni, eccone i punti essenziali.

1. La confisca di beni del 28 ottobre 1797 dev'essere revocata. Tutte le proprietà confiscate che al momento non sono ancora state alienate (vendute) vanno restituite ai proprietari grigioni.
2. I Grigioni hanno due anni di tempo per chiedere la restituzione delle loro proprietà.
3. Per tutti i beni venduti o alienati dalla confisca dev'essere dato ai proprietari l'equo risarcimento.
4. Si devono stabilire le questioni procedurali della determinazione e liquidazione di questa somma.
5. La Dieta federale nomina una commissione per comporre i conflitti tra Grigioni e i tre territori²²⁰.

In conseguenza di ciò il Comitato stabilì in un accordo sul risarcimento:

1. *«des biens-fonds encore existans et non vendus.*
2. *Des créances qui n'ont pas été déclarées. Il sera accordé un terme de deux ans, à dater de ce jour, aux propriétaires grisons, pendant lequel ils peuvent poursuivre juridiquement le recouvrement de tous les biens, effets et créances qu'ils croient être leur propriété, et qui, n'ayant pas été dénoncés lors de la confiscation et déclarés propriété grisonne, ont été soustraits à cette confiscation.*
3. *De la quote-part de la dette italique dont la Valteline restera redevable ou créancière, selon le résultat de la liquidation de la dette italique.*
4. *Le résidu, qui ne sera pas éteint par les moyens indiqués ci-dessus, sera établi comme dette de l'Etat valtelinois au profit des créanciers grisons.*
5. *La différence existante entre les prétentions des Grisons et de la dette reconnue par la Valteline, sera soumise à l'arbitrage de la Diète helvétique»*²²¹.

La cosa più importante in questa dichiarazione è senz'altro il riconoscimento di una rifusione dei beni sottratti. Inoltre è rilevante che anche la Valtellina, in quanto Stato, debba accollarsi una parte del debito. È poi degno di nota che sia la Confederazione a comporre il collegio arbitrale. Se ne può dedurre che le grandi potenze volevano incorporare la Valtellina nella Confederazione, perché non è pensabile che, in controversie tra due Stati concernenti parti territoriali, debba essere unico giudice arbitrale uno Stato cui appartiene solo una di queste parti.

Nell'assegnazione dei territori, la posizione intransigente dei delegati sia confederati sia grigioni produsse una nuova proposta dell'Austria, che il 13 marzo 1815 chiese di accogliere queste integrazioni nella dichiarazione svizzera: *«Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenne resteront réunies au duché de Milan»*. E nell'articolo 13: *«Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique cède au Canton des Grisons la seigneurie de Razuns, avec tous les droits et prérogatives y affectés»*. E si promette

²¹⁹ Ibid., pp. 230 e ss.

²²⁰ Abschied 1814/15, vol. II, allegato lett. F.

²²¹ Ivi.

ancora una volta un indennizzo delle proprietà confiscate da stabilirsi con una commissione mista, nominata dall'imperatore e dalla Confederazione. I plenipotenziari russi, prussiani e inglesi avevano ricevuto dai loro governi l'indicazione di approvare questa proposta²²².

Quando il 18 marzo Metternich dichiarò ai rappresentanti delle cinque potenze riunite che l'unione dei tre territori con l'Austria non avrebbe danneggiato l'appiannamento delle questioni italiane, anche Talleyrand, ministro degli esteri francesi, approvò e fu decisa l'immediata incorporazione²²³. Il giorno dopo, la dichiarazione, riveduta da Karl Theodor barone di Dalberg e George Canning, fu accolta dalle otto potenze firmatarie senza cambiamenti²²⁴ e sottoscritta il 20 marzo 1815. La dichiarazione non cita né la Valtellina, Chiavenna, Bormio, né la confisca²²⁵.

Il 20 marzo Metternich comunicò direttamente al governo grigione che, per le perdite subite dai Grigioni nella confisca, l'imperatore avrebbe insediato entro brevissimo tempo una commissione per fissare un risarcimento equo e adeguato. Il governo milanese fu incaricato di invitare i grigioni a partecipare alla commissione. Inoltre, in segno di particolare benevolenza, l'imperatore rinunciava alla signoria di Rhäzüns, che in futuro sarebbe stata del Cantone dei Grigioni²²⁶.

L'8 aprile 1815 il governo grigione rispose alla nota e dichiarò che era obbligato a farla conoscere alla Dieta federale, poiché la Confederazione aveva sempre dichiarato fin dal 1803 di ritenere la restituzione delle proprietà confiscate questione di interesse nazionale, e pure la riconsegna dei tre territori. In base alle promesse delle grandi potenze, non si sarebbe smesso di richiederli²²⁷.

Nell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, i tre territori furono definitivamente incorporati nella monarchia austriaca. All'articolo 94 si dice: «S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté:

1. [...]

2. *Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna*».

E nell'articolo 95, in cui si fissano i confini dell'Austria con l'Italia: «[...] *les frontières des états de S. M. I. et R. A. en Italie seront: [...]*

5. *Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin [...]*»²²⁸.

Nel frattempo la Dieta federale aveva accettato la dichiarazione del 20 marzo 1815. La nota gronda di ringraziamenti e omaggi alle grandi potenze, solo nella lettera di accompagnamento fa capolino una flebile protesta per la Valtellina. Anche il Cantone dei Grigioni comunicò di approvare la dichiarazione, ma sottolineò che

²²² Abschied 1814/15, vol. III, allegato lett. A.

²²³ Ibid., allegato lett. B.

²²⁴ Ivi.

²²⁵ Abschied 1814/15, vol. III, pp. 40 e ss.

²²⁶ Ibid., pp. 48 e s.

²²⁷ Ibid., p. 715.

²²⁸ KLÜBER, Akten, vol. VI, pp. 80 e s.

ciò non poteva essere considerato come dichiarazione di rinuncia ai territori sottratti²²⁹. Il governo grigione lo confermò con una nota del 10 giugno 1815 ai ministri delle cinque grandi potenze, e aggiunse che mai avrebbe abbandonato la speranza di riottenere in circostanze più favorevoli i propri territori perduti²³⁰. Ma il 20 giugno Metternich dichiarò che l'Austria avrebbe sì soddisfatto le richieste private fatte valere dai grigioni, ma il governo austriaco non sarebbe mai più tornato sulla questione dell'appartenenza territoriale delle tre regioni²³¹.

9. Il calcolo delle perdite

9.1 I primi calcoli delle perdite 1804 e 1807

Da parte grigione un inventario delle perdite subite per la confisca fu prodotto per la prima volta nel 1804. L'iniziativa fu di Wattenwyl, landamano in carica della Svizzera²³² che lo inviò a Berna nel maggio di quell'anno. Esso comprendeva 85 inventari e perdite per 2'393'750.20 fl.²³³. L'elenco era però largamente incompleto, perché diversi privati non avevano ancora dichiarato i danni subiti. Il governo grigione comunicò a Berna che la somma era da intendersi con molta probabilità come circa un terzo del danno totale e che le perdite denunciate erano state calcolate «*solo con un tasso molto vecchio*»: il valore effettivo era molto superiore a quello indicato²³⁴. Poiché manca una tabella di computo e le singole perdite non sono ulteriormente specificate, si può solo prendere nota della tabella senza che sia possibile trarre altre conclusioni.

Il 27 luglio 1807, Hans Reinhard landamano della Svizzera chiese di nuovo al governo del cantone dei Grigioni l'invio di un elenco delle perdite. Ciò fu fatto, ma in pratica si inviò semplicemente una copia dell'inventario del 1804. Ai privati di allora se ne aggiunsero due nuovi, ma un foglio integrativo del 1804 con cinque inventari non fu preso in considerazione. Ora risultò una lista di 82 danneggiati per 2'193'366 fl. di perdite²³⁵.

È da rimarcare l'atteggiamento passivo del governo grigione in tutta la faccenda.

9.2 Il calcolo delle perdite nel 1815

Con la firma dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815, i tre territori furono definitivamente perduti per la Svizzera. La perseveranza e l'abilità diplomatica dell'Austria avevano vinto sugli interessi e le idee particolaristiche e conservatrici dei delegati confederati e grigioni. Se dunque le terre suddite erano perdute per sempre, da parte grigione c'era però fiducia almeno su un punto: la confisca. In questa faccenda i Grigioni potevano attendersi una soluzione equa, poiché i delegati avevano portato a casa promesse vincolanti fatte da autorità austriache di massimo grado.

²²⁹ Abschied 1814/15, vol. III, pp. 67 e ss., 76 e ss.

²³⁰ Ibid., p. 724.

²³¹ PIETH, Verlust, p. 77.

²³² Cfr. cap. 7.2.

²³³ BAB C 0, vol. 160, 21 maggio 1804.

²³⁴ Ivi.

²³⁵ BAB C 0, vol. 163, 11 agosto 1807.

Ma come si sarebbe proceduto? Quanto valeva una promessa data in un momento in cui la questione valtellinese era tutto o niente per l'Austria - eventualmente perfino sotto la pressione delle altre potenze firmatarie? Ciò si sarebbe visto nell'immediato futuro.

Nella lettera del 20 marzo 1815²³⁶ al governo grigione, Metternich aveva dichiarato inoltre che anche delegati del cantone dei Grigioni potevano far parte della commissione per un equo risarcimento. Fino allora troppo era stato lasciato al caso, i singoli danneggiati dalla confisca si erano troppo dispersi in iniziative individuali, ottenendo poco o niente. Se si voleva però ottenere un risultato positivo, era necessario procedere con un'azione concentrata e coordinata, perché non era da pensare che l'Austria avrebbe soddisfatto in ogni caso e completamente tutte le richieste grigioni.

Per l'efficacia negoziale, si doveva in primo luogo produrre un inventario completo delle perdite, solo dopo sarebbe stato possibile compiere presso l'Austria i passi necessari. Perciò, tornati da Vienna, Daniele von Salis e Christoph von Albertini fecero redigere una rilevazione il più precisa possibile delle proprietà confiscate²³⁷. Fu possibile ricorrere in buona parte agli inventari richiesti dal governo nel 1814, dove i calcoli erano stati effettuati secondo le proposte²³⁸ che ora diamo.

a) I canoni in natura furono computati²³⁹:

Uva 22 pesi considerati per 1 soma vino		= L.V.	64
Vino 1 soma di 8 stara		= L.V.	64
Vino 1 botte di 6 stara		= L.V.	48
Vino 1 staro di 16 boccali		= L.V.	8
Granezze formento 1 stajo		= L.V.	5
Granezze 1 quartara di 3 stara		= L.V.	15
Granezze segale e turco 1 stajo		= L.V.	3.10
Granezze 1 quartara di 3 stara		= L.V.	10.10
Granezze mistura 1 stajo		= L.V.	3
Granezze 1 quartara di 3 stara		= L.V.	9
Castagne piste come segale		= L.V.	10.10
Maroni verdi come segale		= L.V.	10,10
Fieno	40 pesi	= L.V.	32
Paglia	40 pesi	= L.V.	16
Buttiro	1 libbra	= L.V.	2
Formaggio	1 libbra	= L.V.	2
Trutta	1 libbra	= L.V.	3
Uova	uno	= L.V.	-.01
Caponi	uno	= L.V.	3
Polastri	uno	= L.V.	1.10
Capretto	uno	= L.V.	3
Legna	40 pesi ò sia il carro	= L.V.	8

²³⁶ Cfr. anche cap. 8; StAGR, I.3.c.2/1, 20 marzo 1815.

²³⁷ StAGR, I.3.c.2/1, 25 dicembre 1815.

²³⁸ StAGR, D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio: Confisca: *Conteggio dell'importo delle facoltà Grigione confiscate li 28 Ottobre 1797.*

²³⁹ Per misure, pesi, valute e valore delle valute cfr. Appendice 6.

b) La capitalizzazione degli introiti in natura fu calcolata:

		Terziere di Basso	Terziere di Mezzo e Chiavenna	Terziere di Sopra e Chiavenna
	la brenta	480	560	600
	1 stajo	80		
Vino	la soma	640	746.13	800
Uva pesi 22 considerati per 1 soma				
Granezze				
1 quartara formento		250	275	300
Segale, castagne piste, turco, maroni verdi		195	210	225
Mistura		180	195	210
Fieno	1 carro di 40 pesi	600	600	600
Paglia	1 carro di 40 pesi	300	300	300
Legna	1 carro di 40 pesi	200	200	200
Buttiro	1 libbra	50	50	50
Formaggio	1 libbra	50	50	50
Caponi, capretti	1	40	40	40
Trutta	1 libbra	75	75	75
Polastri		20	20	20
Uovi		-.17	-.17	-.17

c) Le proprietà non date in affitto ma lavorate in proprio furono calcolate con i valori indicati in b), dopo che si era detratto un terzo del valore del reddito prodotto.

Quanto corrispondevano questi prezzi a quelli di allora? Fino a XIX secolo inoltrato, il commercio interno grigione avveniva in massima parte con il baratto, un prezzo di stima fissato in danaro dall'autorità vigeva come parametro di valutazione²⁴⁰. Perciò, nel fissare i prezzi che abbiamo elencato, anche il governo grigione dovette certo attenersi alle norme in vigore all'epoca. Inoltre parecchi sudditi pagavano in danaro il canone del bene in affitto. Su questa base si poté di sicuro calcolare un prezzo approssimativo vicino alla realtà. È qui da rimarcare anche il calcolo delle perdite effettuato

²⁴⁰ SPRECHER/JENNY, pp. 192 e s.

dalla Repubblica Cisalpina nel 1802-03²⁴¹. Mentre i Grigioni calcolavano il credito di canone di una brenta di vino 48 L.V., i Cisalpini lo valutavano 30 L.V. Per la capitalizzazione di questi canoni in natura, invece, i Grigioni usarono parametri diversi a seconda della regione: per un fondo in affitto nel Terziere superiore che dava una brenta presumevano 600 L.V., per uno nel Terziere di mezzo 560 L.V., per uno nel Terziere di sotto 480 L.V. Invece i commissari italiani si attenevano anche in questo caso ai propri valori medi e fissavano il valore in capitale del canone di una brenta di vino a 600 L.V. Anche i restanti prodotti naturali furono calcolati in questo modo²⁴².

Gli italiani avevano fissato così un tasso inferiore dei canoni, mentre con i fondi erano chiaramente superiori al preventivo grigione. Come vedremo, con un'ipotesi di perdite dello stesso ammontare, le due somme totali delle perdite erano nell'insieme piuttosto vicine, per cui si può dedurre che i prezzi presunti dai Grigioni corrispondessero a quelli validi all'epoca, in altre parole, che non erano state poste richieste eccessive.

Con gli inventari delle perdite redatti a fine 1815 risultarono perdite per 4.016.053,04 fl. con 176 inventari²⁴³. Non erano state incluse tutte le perdite, ma quelle al momento ancora non considerate dovrebbero essere di lieve entità. Per noi è istruttivo sapere da dove risultassero le perdite.

9.3 La specifica delle proprietà confiscate

9.3.1 La specifica dell'ammontare totale delle perdite

Da una sintesi generale delle perdite in una petizione presentata nel 1825 dai deputati grigioni all'imperiale regia commissione²⁴⁴, risulta che i Grigioni avevano perso per la confisca in:

1 proprietà fondiarie	L.It.	1'011'477.180	14.87%
2 enfiteusi (livelli) e beni con canoni parte in natura, parte in denaro	«	2'948'014.080	43.33%
3 capitali (canone: in natura, danaro)	«	1'648'120.640	24.23%
4 canoni arretrati fino al 1796	«	766'476.710	11.27%
5 scorte (prodotti naturali, generi alimentari, bestiame)	«	28'658.704	0.42%
6 attrezzi	«	74'797.277	1.10%
7 crediti chirografari	«	92'224.126	1.36%
8 crediti vari e particolari	«	79'918.285	1.17%
9 patrimoni da inventari finora non meglio specificati	«	153'014.429	2.25%
Perdite totali	L.It.	6'802'701.430	100%

²⁴¹ Cfr. cap. 10.

²⁴² BAB D 0, vol. 611, 13 marzo 1817.

²⁴³ Ibid., vol. 607, 27 dicembre 1815. Elenco dettagliato di questi inventari in Appendice 4.

²⁴⁴ Cfr. anche cap. 10: Le trattative con l'Austria per i rimborsi.

I cespiti in natura sono calcolati con i prezzi normali usati dalle autorità italiane²⁴⁵. Risulta che i Grigioni avevano dato in affitto in qualche forma oltre 2/3 delle loro proprietà nei territori sudditi (n. 2 e 3). Va aggiunto l'11% circa di canoni arretrati. I Grigioni gestivano direttamente solo 1/6 circa delle loro proprietà (n. 1, 5, 6), a causa delle limitazioni imposte dal Capitolato di Milano²⁴⁶.

Alcuni rilievi su singole voci della tabella precedente.

N. 2: Con «*contratto di livello*»²⁴⁷ in Valtellina si intendevano due cose:

- a) il contratto livellare corrispondente all'antica enfiteusi. In questo caso la prestazione dell'enfiteuta era un piccolo canone in denaro, ma erano casi piuttosto rari.
- b) la forma più aggiornata di contratto livellare prevedeva la prestazione di «*un canone in natura di frequente insopportabilmente alto*»²⁴⁸. Questa forma era particolarmente diffusa nelle regioni vinicole della Valtellina. Angiolini vi vedeva una delle cause della povertà di parecchi affittuari. Altri fondi erano sfruttati con la forma della locazione perpetua²⁴⁹. Nelle zone con allevamento di Val San Giacomo e Bormio l'affitto semplice con durata annuale era la regola²⁵⁰.

N. 4: Se non si versava il canone per tre anni di seguito, il proprietario poteva riprendersi il fondo (devoluzione), ma accadeva solo in rari casi perché il proprietario sperava di avere i canoni arretrati nelle annate buone²⁵¹. Ciò spiega la quota piuttosto alta di canoni arretrati (fitti manchi).

N. 8: Sotto questa voce sono stati registrati tra l'altro:

per omicidio di un figlio maschio	L.V. 28'000.-
1.600 carichi di carro di assi	« 76'000.-
carta in una cartiera	« 69'160.I.- ²⁵²

9.3.2 La specifica in un campione di 10 inventari

Per conoscere meglio la tipologia delle perdite abbiamo esaminato più in dettaglio 10 inventari, scegliendo quelli che possono offrire informazioni il più possibile precise²⁵³.

²⁴⁵ Una nota del 9 maggio 1825, con le stesse modalità di computo dava L.It. 6'798'424 di perdita. La differenza deriva dal fatto che il governo italiano aveva emanato nel corso del 1825 nuove tabelle di conversione delle lire correnti milanesi in L.It. Per il 1806-1825 il calcolo fu: L.C. 1'000 = L.It. 767.51; dal 1825 L.C. 1'000 = L.It. 768.

²⁴⁶ Cfr. Introduzione.

²⁴⁷ Sui livelli in Valtellina: PIO CARONI, Bericht des Präfekten Angiolini über das Veltlin vom Jahre 1813 (da ora: CARONI, Bericht).

²⁴⁸ Ibid., pp. 4 e ss.

²⁴⁹ Ibid., pp. 13 e ss.

²⁵⁰ Ibid., pp. 11 e s.

²⁵¹ Ibid., p. 13.

²⁵² BAB D 0, vol. 871, 24 agosto 1825.

²⁵³ Tutti i dati provengono da: StAGR, D VI So, fondo Emanuel von Salis, Korrespondenz betreffend Confisca etc. (elenco XII, pp. 6a-7), Protocoll des Confisca-Comités vom 24. Januar 1816 bis 3. April 1864 (1862) (da ora: Verbalì della confisca) e da Conteggio dell'importo delle facoltà Griggione confiscate li 28 Ottobre 1797 (da ora: *Conteggio*) e da *Tabelle behufs der Austeilung der ersten Confisca-Dividende*.

n. inventario ²⁵⁴	Perdite in L.V.	Perdite in fl.
I	265'552.07.8	56'904.— ²⁵⁵
50	373'361.09.—	80'006.—
119	137'403.—.—	29'443.30
142	118'000.18.—	25'285.55
149	554'400.07.3	118'800.04
150	338'556.04.7	72'547.46
153	340'547.—.—	72'974.21
154	599'886.17.4	128'547.11
159	574'277.06.—	123'059.25 ²⁵⁶
204	121'033.10.—	25'935.45
Totali	3'423'019.—.2	733'503.57

Vino

n. inv.	Terziere di sopra				
I	80 brente	2 stara	3 boccali	a 600.—.—	48'220.—.— ²⁵⁷
119	38 some	7½ stara	5 boccali	a 800.—.—	31'181.05.0
153	6 brente			a 600.—.—	3'600.—.—
204	41,5 some			a 800.—.—	33'300.—.—

Totale terziere di sopra: L.V. 116.301,05.—

n. inv.	Chiavenna				
142	22 brente	2 stara		a 600.—.—	13'400.—.—
153	52 brente	2 stara		a 600.—.—	31'400.—.—
159	118,5 brente			a 560.—.—	66'360.—.—

Totale Chiavenna L.V. 111'160. —.—

n. inv.	Terziere di mezzo				
50	320 brente	0 240 some		a 560.—.—	179'200.—.—
142	11 brente	4 stara		a 560.—.—	6'533.—.—
149	53 brente	2 stara	4 boccali	a 560.—.—	29'880.—.—
150	231 brente	1 staro		a 560.—.—	129'53'06.8
153	63 brente			a 560.—.—	35'280.—.—
154	324 brente			a 560.—.—	181'440.—.—
159	155 brente	2,5 stara		a 560.—.—	87'032.—.—

Totale Terziere di mezzo: L.V. 648'818.06.8

²⁵⁴ I numeri degli inventari sono gli stessi di quelli che si trovano negli atti della confisca. Per motivi di chiarezza, in questo lavoro sono stati mantenuti e usati regolarmente anche dove non risultavano perdite. Per i nomi relativi ai singoli inventari cfr. Appendice 4.

²⁵⁵ La conversione dà come risultato rispettivamente 5 kreuzer di più e 2 per la posta immediatamente sotto.

²⁵⁶ Le perdite totali di questo inventario sono indicate nel Conteggio di solo 574.176,06 L.V. ovvero 123.037,47 fl.

²⁵⁷ Sono indicate le cifre del Conteggio, senza tenere conto di eventuali differenze. Se non indicato diversamente, si tratta sempre di L.V.

n. inv.	Terziere inferiore	
142 42 brente	a 480.—	20'160.—
149 9 brente 4 stara 8 boccali	a 480.—	4'680.—
157 57 brente 4 stara	a 480.—	27'680.—
159 3 brente 4½ stara	a 480.—	1'800.—
Totale Terziere inferiore: L.V. 54'320.—		

Uva e prodotti derivati

n. inv.		
50	vinacce e aceto aromatico	1'344.—
119	uva: 256 pesi	9'309.02.—
204	uva: 208 pesi 7½	7'591.—
204	vino vecchio: 27 some	2'000.—
Totale Uva e prodotti derivati: L.V. 20'244.02.—		

Totale Vino, uva e prodotti derivati: L.V. 950'843.13.8

Granaglie

Frumento

n. inv.	Terziere di sopra e Chiavenna	
1	1 staro	a 100.— 100.—
119	43 stara	a 100.— 4'300.—
204	9 stara	a 100.— 900.—
Totale Terziere di sopra e Chiavenna: L.V. 5'300.—		

n. inv.	Terziere di mezzo	
50	100 quartare	a 275.— 27'500.—
154	33½ quartare	a 275.— 8'868.15.—
159	15 quartare	a 275.— 4'125.—
Totale Terziere di mezzo: L.V. 40'493.15.—		

n. inv.	Terziere inferiore	
142	21 quartare	a 250.— 5'250.—
159	4 quartare	a 250.— 1'000.—
Totale Terziere Inferiore: L.V. 6'250.—		

Totale Grano: L.V. 52'043.15.—

Segale

n. inv.	Terziere di sopra e Chiavenna	
1	122/3 quartare	a 225.— 2'850.—
142	2½ quartare	a 225.— 562.10.—
204	41 stara	a 75.— 3'075.—
Totale Terziere di sopra e Chiavenna: L.V. 6'487.10.—		

n. inv.		Terziere inferiore	
142	1½ quartara	a 195.—.—	292.10.—
119	segale e orzo: 37 quartare	a 225.—.—	8'325.—.—
154	segale e granoturco: 56 quartare	a 210.—.—	11'760.—.—
Totale Segale (compresi Mais e Orzo): L.V. 26'865.—.—			

Granaglie miste

n. inv.		Terziere di sopra	
119	39 1/3 quartare	a 210.—.—	8'260.—.—
153	32 quartare	a 210.—.—	6'720.—.—
204	155 stara	a 70.—.—	10'850.—.—
Totale Terziere di sopra: L.V. 25'830.—.—			

n. inv.		Terziere di mezzo	
50	385 quartare	a 195.—.—	75'075.—.—
142	25 1/3 quartare	a 195.—.—	4'940.—.—
149	675 5/16 quartare	a 195.—.—	128'175.—.—
150	392 quartare 1 staro	a 195.—.—	76'432.—.—
150	29 quartare 1 staro	a 80.—.—	2'360.—.—
153	400 quartare	a 200.—.—	80'000.—.—
159	199 quartare	a 195.—.—	38'000.—.—
Totale Terziere di mezzo: L.V. 405'787.—.—			

n. inv.		Terziere inferiore	
142	25 1/2 quartare	a 180.—.—	4'590.—.—
149	35 1/2 quartare	a 200.—.—	70'300.—.—
153	190 quartare	a 200.—.—	38'000.—.—
159	104 1/2 quartare	a 180.—.—	18'810.—.—
Totale Terziere inferiore: L.V. 131'700.—.—			

Miglio

n. inv.			
1	17 quartare	a 200.—.—	3'400.—.—
154	679 3/4 quartare	a 195.—.—	132'550.—.—
Totale Miglio: L.V. 135'950.—.—			

Totale Granaglie: L.V. 778'175.15.—

Castagne e olio

Castagne e marroni

n. inv.

153	29 quartare	a 210.—.—	6'090.—.—
154	84 quartare	a 210.—.—	17'640.—.—
159	5 stare	a 225.—.—	1'125.—.—

Totale Castagne e Marroni: L.V. 24'855.—.—

Olio

n. inv.

154	7½ libbre	a 50.—.—	375.—.—
-----	-----------	----------	---------

Totale Olio: L.V. 375.—.—

Totale Castagne e Olio: L.V. 25'230.—.—

Prati e fieno

Prati

n. inv.

50	10 pertiche	a 300.—.—	3'000.—.—
----	-------------	-----------	-----------

Totale Prati: L.V. 3'000.—.—

Fieno

n. inv.

119	140 pesi	a 16.—.—	2'240.—.—
154	72 pesi	a 16.—.—	1'152.—.—
159	41 2/5 pesi	a 16.—.—	662.08.—

Totale Fieno: L.V. 4'054.08.—

Totale Prati e Fieno: L.V. 7'054.8.—

Animali e prodotti animali

Animali

n. inv.

50	animali posseduti		525.—.—
50	sciame d'api		320.—.—
119	3 caprette	a 40.—.—	120.—.—
119	3 galline	a 20.—.—	60.—.—
154	2 caprette	a 40.—.—	80.—.—
154	7 galline	a 20.—.—	140.—.—

154	3 capponi	a 40.—.—	120.—.—
159	7 capponi	a 30.—.—	210.—.—
159	12 libbre di trote	a 75.—.—	900.—.—
Totale Animali:			2'475.—.—

Prodotti animali

n. inv.			
119	8 libbre di burro	a 50.—.—	400.—.—
119	7 uova	a 17.—.— soldi	5.19.—
154	50 libbre di burro	a 50.—.—	2'500.—.—
154	3 pesi di formaggio	a 500.—.—	1'500.—.—
Totale Prodotti animali:			L.V. 4'405.19.—

Totale animali e prodotti animali: L.V. 6'880.19.—

Proprietà immobiliari

n. inv.			
1	proprietà immobiliari allo Spluga		116'666.13.4
1	proprietà immobiliari a Grosotto, Fusine, ecc.		23'160.—.—
50	la casa		46'666.13.—
50	la cappella e il materiale per il suo restauro		4'666.13.—
142	proprietà immobiliari a Chiavenna		3'290.—.—
142	proprietà immobiliari nel Terziere inferiore		3'494.05.0
149	quota di una casa		6'000.—.—
150	proprietà immobiliari: casa, giardino, ecc.		31'550.—.—
154	casa a Castione con mobilia		100'000.—.—
204	proprietà immobiliari		18'000.—.—
Totale delle perdite per Proprietà immobiliari:			L.V. 353'494.4.4

Beni mobili

n. inv.			
50	suppellettili, mobili e provviste di viveri		18'713.13.—
204	beni mobili		15'000.—.—
Totale delle perdite per Beni mobili:			L.V. 33'713.13.—

Capitali

n. inv.		
I	capitali	46'364.09.2
50	crediti chirografari privati	2'920.—.—
50	denaro liquido	590.10.—
119	capitali e proprietà immobiliari	62'701.14.—
142	capitali a Chiavenna	9'596.16.—
142	capitali nel Terziere di mezzo	8'601.02.—
142	capitali nel Terziere inferiore	9'155.06.—
149	capitali nel Terziere di mezzo	73'014.07.—
149	capitali nel Terziere inferiore	91'581.—.3
150	capitali nel Terziere di mezzo	65'310.17.9
153	capitali a Chiavenna	12'165.—.—
153	capitali nel Terziere di sopra	500.—.—
153	capitali nel Terziere di mezzo	27'900.—.—
153	capitali nel Terziere inferiore	1'212.—.—
154	capitali nel Terziere di mezzo	49'186.02.4
159	capitali e proprietà immobiliari a Chiavenna	152'378.13.—
159	capitali nel Terziere di mezzo	55'001.03.—
159	capitali nel Terziere inferiore	43'951.—.—
204	capitali	27'400.—.—

Totale perdite di Capitali: L.V. 739'529.20.8

Canoni d'affitto annui

n. inv.				
50	642.—.—		al 5%	12'840.—.—
119	420.—.—		al 4%	10'500.—.—
142	126.—.—	a Chiavenna	al 4%	3'150.—.—
142	200.—.—	nel Terziere di sotto	al 4%	5'000.—.—
149	1'220.15.8	nel Terziere di mezzo	al 4%	30'520.—.—
149	4'810.15.6	nel Terziere di sotto	al 4%	120'250.—.—
150	1'338.—.—	nel Terziere di mezzo	al 4%	33'450.—.—
154	3'703.—.—	nel Terziere di mezzo	al 4%	92'575.—.—
159	1'378.,02.—	a Chiavenna (Lire di Chiavenna)	al 4%	55'124.—.—
159	257.18.—	nel Terziere di mezzo	al 4%	6'447.10.—
159	131.—.—		al 4%	3'275.10.—

Totale delle perdite di Capitali e Canoni d'affitto annuali: L.V. 376'407.—.—

Canoni arretrati di prima del 1797

Vino

n. inv.					
I	89 brente	3 stara	½ boccale	a 48.—.—	3'496.—.—
I42	191 brente	2 stara		a 48.—.—	9'184.—.—
I42	39 brente	3 stara		a 48.—.—	1'896.—.—
I59	189 brente	3 stara	2 boccali	a 48.—.—	9'097.—.—
I59	91 brente			a 48.—.—	9'168.—.—
Totale dei canoni arretrati in Vino: L.V. 32'841.—.—					

Frumento

n. inv.				
I42	57½ quartare		a 15 L.	862.10
I49	21½ quartare		a 15 L.	322.10
Totale dei canoni arretrati in Grano: L.V. 1'185.—.—				

Segale

n. inv.				
I42	7 quartare		a 10½ L.	73.10.—
Totale dei canoni arretrati in Segale: L.V. 73.10.—				

Miglio

n. inv.				
I	339 quartare		a 7½ L.	2'542.10.—
Totale dei canoni arretrati in Miglio: L.V. 2'542.10.—				

Granaglie miste

n. inv.				
I42	110 quartare		a 9 L.	990.—.—
I42	147 ² / ₃ quartare		a 9 L.	1'329.—.—
I59	125 quartare		a 9 L.	1'125.—.—
I59	670½ quartare		a 9 L.	6'034.—.—
Totale dei canoni arretrati in Granaglie miste: L.V. 9'478.10.—				
<u>Totale dei canoni arretrati in Granaglie: L.V. 13'279.10.—</u>				

Marroni

n. inv.				
I59	2 quartare		a 10½ L.	21.—.—
Totale dei canoni arretrati in Marroni: L.V. 21.—.—				

Canoni arretrati di prima del 1797

n. inv.		
I	canoni arretrati	18'752.15.2
142	canoni arretrati	2'418.07.-
142	canoni arretrati	8'386.18.-
159	canoni d'affitto arretrati	4'365.16.-
159	canoni arretrati di capitali	I '100.-.-
159	canoni arretrati di capitali e d'affitto	6'036.16.-

Totale canoni arretrati di capitali e di affitto in denaro: L.V. 41'060.12.2

Perdite non specificate²⁵⁸

n. inv.		
153	Una parte non specificata del patrimonio di Anna von Salis (inventario 148)	70'000.-.-

Totale delle perdite non specificate: L.V. 70'000.-.-

Totale delle perdite dei dieci inventari presi a campione

a) Perdite di beni e proprietà

vino, uva e prodotti derivati dall'uva	950'843.13.8
granaglie	778'175.15.-
castagne e olio	25'230. —.-
prati e fieno	7'054.08.-
bestiame e prodotti animali	6'880.19.-
proprietà immobiliari	352'182.04.4
beni mobili	33'716.13.-

Totale L.V. 2'154'080.13.2

b) Canoni d'affitto capitalizzati e capitali

capitali	735'687.04.8
canoni d'affitto capitalizzati	376'049.-.-

Totale: L.V. 1'111'736.04.8

c) Canoni arretrati prima del 1797

canoni arretrati in vino	32'841.-.-
canoni arretrati in granaglie	13'279.10.-
canoni arretrati in marroni	21.-.-
canoni arretrati in danaro	41'060.12.2

Totale L.V. 87'202.02.2

²⁵⁸ Questa voce è stata data per completezza. Non se ne parlerà nelle valutazioni e considerazioni che seguono.

d) Perdite non specificate

70'000.—.—

Totale L.V. 70'000.—.—

Totale delle perdite dei dieci inventari presi a campione: L.V. 3'423'019.—.2

Da questi 10 inventari risultano perdite pari a L.V. 3'353'019.—.2 (senza la quota dell'inventario 148), cioè 718'503.57 fl. Se mettiamo tale cifra in relazione con le perdite totali calcolate nel 1815 di 4'016'053.04 fl., i 10 inventari sono il 17,89%. Se analizziamo in primo luogo il rapporto tra i tre gruppi principali come dati qui sopra, abbiamo il quadro seguente:

1	beni e proprietà	L.V. 2'154'080.13.2	64,24%
2	capitali	L.V. 1'111'736.04.8	33,16%
3	canoni arretrati	L.V. 87'202.02.2	2,60%

Il patrimonio dei 10 inventari era perciò formato per quasi due terzi da proprietà, e circa un terzo da capitali. Se si definiscono le singole proprietà, si conferma quanto detto dei prodotti dei tre territori. La proprietà principale era data da vigne e campi a cereali, ecco le cifre precise:

1	vino, uva	44,14%
2	granaglie	36,13%
3	castagne, olio	1,17%
4	prati e fieno	0,33%
5	bestiame e prodotti animali	0,32%
6	proprietà immobiliari	16,34%
7	beni mobili	1,57%

Produzione vinicola e cerealicola erano dunque l'80% circa degli inventari di proprietà, mentre l'allevamento di bestiame, com'era da attendersi, non aveva praticamente peso.

9.4 La frammentazione fondiaria

Nei capitoli precedenti abbiamo indagato gli elementi componenti le proprietà grigioni e, un po' più da vicino, alcuni inventari. Da essi è risultato che i beni di un proprietario terriero non erano tutti nella medesima località. Soprattutto nel caso di proprietà molto estese, si distribuivano su quasi tutta l'area delle terre suddite. Quanto era marcata la frammentazione delle proprietà? Angiolini parla di «un'estrema frammentazione dei terreni» in Valtellina e a Chiavenna²⁵⁹, e pure Bregani²⁶⁰. Come si arrivò a questo? Angiolini esemplifica: «*Se muore un padre di famiglia con tre figli maschi e una figlia già maritata e l'eredità è composta di tre fondi, di cui uno libero e due a livello, ecco che a ciascun erede non tocca un fondo,*

²⁵⁹ CARONI, Bericht, p. 15.

²⁶⁰ BREGANI, Analisi, p. 48.

bensi un terzo di ciascun podere»²⁶¹. Bregani riferisce il medesimo procedimento ereditario e dà anche i motivi del perché nessuno degli eredi voleva o poteva acquistare la parte dei coeredi o nessuno concedeva la propria. Nel primo caso mancavano i soldi, nel secondo non si sapeva come usare il danaro e perciò non si sarebbe riusciti a vivere senza i prodotti del terreno da vendere²⁶². Ecco alcuni esempi citati da Bregani²⁶³.

Martinus Conflictus era proprietario di un terzo della quarta parte di un torchio; Lorenzo Facetti possedeva la metà della metà di un mulino. Per questi impianti, non usati ininterrottamente tutto l'anno, è pensabile una spartizione tra diversi proprietari, una situazione confrontabile con le attuali suddivisioni di diritti d'alpeggio, di fienili e stalle nei Grigioni (dove ad esempio non è raro il possesso di un ottavo). Lo stesso si poteva dire fino a qualche decennio fa anche dei forni. È più difficile immaginare per quei tempi la proprietà di un terzo di un ottavo di una casa a Sondrio. O che cosa doveva fare Paolo Castelli con il suo soffitto della stüa e la sesta parte di una stanza a Sondrio?

Altri esempi per fondi e poderi. Giovanni Giordani possedeva la terza parte della metà di tre quarti di un campo di due pertiche: quindi $1/8$ di 1376 m^2 , cioè 172 m^2 . Giovanni Battista Fagiolini possedeva due terzi della terza parte di 16 tavole, cioè $3 \frac{5}{4}$ tavole = $101,9 \text{ m}^2$. Gli esempi che seguono mostrano i vari proprietari di un'unità proprietaria:

1. la metà della metà della terza parte di un quarto di un tratto di bosco di pertiche 1,5 = $21,3 \text{ m}^2$;
2. un terzo di due di tre parti di una vigna di 15 tavole = $95,3 \text{ m}^2$;
3. la metà di un orto di una tavola = $14,3 \text{ m}^2$.

In altri casi una persona possedeva un fondo, mentre gli alberi che vi crescevano erano di un'altra. Gli esempi riportati riguardano sì persone del posto, ma sono validi anche per i grigioni che, acquistando, erano vincolati alle situazioni proprietarie esistenti. Quanto frammentate fossero anche le proprietà grigioni è mostrato esemplarmente dall'inventario n. 160²⁶⁴. Qui riportiamo solo quelle voci che ci sembrano sicure, vale a dire quelle che furono riconosciute anche dallo Stato italiano. Ma i dati relativi all'ammontare del canone e con esso anche quelli sulle dimensioni di un fondo molto spesso divergono, ciò è irrilevante nel nostro contesto. Ugualmente sono state tralasciate quelle voci che approdarono nell'inventario 160 solo dopo il 1797, probabilmente per eredità. Risulta comunque un quasi incredibile numero di fittavoli e livellari.

Tirano	affittuari	9	affitti	14
	livellari	71	livelli	122
Sondrio	livellari	1	livelli	1
Bianzone	livellari	1	livelli	1

²⁶¹ CARONI, Bericht, p. 15.

²⁶² BREGANI, Analisi, pp. 48 e s.

²⁶³ Ibid., pp. 50 e s.

²⁶⁴ Per la suddivisione degli inventari cfr. Appendice 4.

Villa	affittuari	4	affitti	5
	livellari	12	livelli	20
Teglio	livellari	9	livelli	21
Sernio e Lovero	livellari	1	livelli	3

Si aggiunga che altri 14 privati e il comune di Andalo avevano preso a prestito danaro dalla famiglia Salis-Sils²⁶⁵. Con quanto elencato, dovrebbe essere chiaro come fossero frammentate le proprietà grigioni. L'esempio dato sopra non è per niente un caso unico.

10. Le trattative con l'Austria per i rimborsi

10.1 Il Comitato della confisca

Dopo che i danneggiati e l'ammontare della perdita furono in gran parte noti, si poté procedere con sistematicità. Il 30 gennaio 1816, su iniziativa di Daniele von Salis, si costituì un *Comitato della confisca*. Ne facevano parte il conte Johann von Salis-Soglio, il landamano Anton von Salis, il presidente federale Vincenzo von Salis-Sils, il podestà Andreas von Salis-Soglio, il presidente federale Christoph von Albertini, Otto Cantieni e Daniele von Salis-Soglio quale presidente. Nell'avviso di costituzione diretto al Piccolo Consiglio, Daniele von Salis dichiarò che il *Comitato della Confisca* rappresentava una significativa maggioranza degli interessati e si sperava che la restante minoranza²⁶⁶ si sarebbe unita²⁶⁷. Il comitato dunque era stato fondato dagli interessati, né il governo cantonale grigione né la dieta federale si erano occupati della sua costituzione perché ritenevano la confisca un fatto privato²⁶⁸. Ambedue i governi però appoggiarono gli sforzi e rilasciarono lettere credenziali per i delegati, perché l'Austria voleva trattare solo con il governo grigione, non con privati.

I lavori del comitato durarono fino al 1862; si convocava una seduta se necessario. Sulle trattative esiste un registro dei verbali che ci informa sulle discussioni con l'Austria e più tardi sulle modalità di risarcimento. È la base vera e propria per le ricerche sulla *confisca valtellinese* a partire dal 1816, ma finora non se ne è quasi tenuto conto. Va detto che proprio per questo la vicenda del rimborso è stata liquidata da tutti con poche frasi: perciò ne è venuta un'immagine falsata²⁶⁹.

²⁶⁵ StAGR D VI So, fondo Emanuel von Salis-Soglio.

²⁶⁶ Questa contestava la composizione del comitato e la rappresentanza in esso dei singoli danneggiati, Verbali della confisca, pp. 8 e s. In seguito il fatto non appare più nei verbali, sembra come se la minoranza abbia riconosciuto il Comitato in fretta, perché già un mese più tardi il capo degli oppositori, Florian Ulrich von Planta, è disposto a collaborare e dal 1818 partecipa anche alle sedute del comitato, StAGR, I.3.c.2/1, 2 marzo 1816.

²⁶⁷ StAGR, I.3.c.2/1, 1 febbraio 1816.

²⁶⁸ Abschied 1823, p. 109.

²⁶⁹ Così ad esempio PIETH, Bündnergeschichte, p. 369: «Anche nella questione della confisca l'Austria si mostrò per niente accomodante, come invece ci si sarebbe aspettato dopo ripetute assicurazioni. Solo dopo lunghe e faticose trattative, nel 1833 mantenne le promesse in misura modesta». ZAESLIN, Schweiz, p. 145: «Solo nel 1838 l'Austria pagò 1.600.000 franchi con il che questa faccenda ebbe fine». Oggi, specie nei Grigioni, domina l'opinione che nessuno avrebbe riavuto indietro qualcosa tranne i Salis, poiché una loro delegazione li aveva rappresentati al Congresso di Vienna. MATHIS BERGER, Auf den Spuren der Bündner im Veltlin (chronologische Zusammenstellung), p. 6. Il solo Cavegn, Disentis, si è confrontato con il problema della confisca dopo il 1816, ma solo per il convento di Disentis.

10.2 Le trattative con l'Austria 1816-1820

Nel gennaio 1816 l'incaricato d'affari confederato a Vienna²⁷⁰ comunicò che l'imperatore sarebbe andato a Milano e qui erano da aspettarsi importanti comunicazioni concernenti la confisca²⁷¹. Fu deciso di inviare Daniele von Salis²⁷², che però a Milano non ebbe incontri, perché già prima dell'arrivo di Salis l'imperatore era partito²⁷³. Durante il soggiorno milanese, l'imperatore aveva insediato una commissione per la confisca, presieduta dal conte von Saurau, con il compito di redigere una relazione sulla questione, affinché si potessero stabilire le linee guida di risarcimento²⁷⁴. Alla commissione Daniele von Salis indirizzò la richiesta di accordarsi preventivamente con i Grigioni sulla parte storica della relazione²⁷⁵. Il Comitato doveva solo aspettare l'evolversi delle cose e nel frattempo non fare altro che completare gli inventari delle perdite.

A inizio gennaio 1817, Daniele von Salis ricevette l'invito del conte von Saurau di incontrarsi a Milano con l'imperial regia commissione per consultazioni, onde esaminare le linee operative della liquidazione redatte dalla commissione prima che fossero sottoposte all'imperatore. Saurau comunicava che la ricerca aveva dato come esito una somma consistente di crediti arretrati inesigibili e protestati. Inoltre c'era «*un numero non irrilevante di posizioni passive non ancora liquidate [...] dalle quali verrebbe inghiottito il residuo attivo*»²⁷⁶. Il Comitato incaricò Daniele von Salis e Christoph von Albertini della missione, ma quest'ultimo dovette partire da solo il 3 febbraio, perché Salis si era ammalato²⁷⁷.

Non è più possibile dare i risultati elaborati dall'imperial regia commissione, ma almeno i tratti fondamentali si possono desumere dalla corrispondenza di Albertini con il conte Saurau. Risulta che la parte principale del bilancio contabile era un elenco dei patrimoni grigioni confiscati predisposto nel 1802-03 su incarico del governo cisalpino da un contabile di nome Tosio²⁷⁸. Questi aveva calcolato una perdita di circa 5'876'000 L.C.²⁷⁹, somma che corrispondeva a circa i due terzi delle perdite reclamate dai grigioni. Dalla cifra andavano detratti:

1. L.It. 49'143.65 che andavano in perdita²⁸⁰;
2. un grosso importo di crediti reclamati da valtelinesi verso alcuni grigioni; crediti riconosciuti da una commissione italiana e in parte pagati; la mancanza di documentazione impedisce di indicare la somma;
3. con una terza somma c'era il pericolo che la massa patrimoniale fosse ulteriormente diminuita da crediti arretrati di L.It. 524'743.70, ammessi dai debitori all'epoca della confisca, ma ora ritenuti controversi e in pratica inesigibili²⁸¹.

²⁷⁰ Barone Ferdinand Müller von und zu Mühlegg.

²⁷¹ StAGR, I.3.c.2/1, 10 gennaio 1816

²⁷² Verbali della confisca, pp. 9 e 11.

²⁷³ StAGR, I.3.c.2/1, 26 giugno 1816.

²⁷⁴ Ibid., 13 giugno 1816.

²⁷⁵ Verbali della confisca, p. 12.

²⁷⁶ BAB D 0, vol. 611, 2 gennaio 1817.

²⁷⁷ Verbali della confisca, pp. 13 e s.

²⁷⁸ BAB D 0, vol. 611, 11 febbraio 1817; 13 marzo 1817.

²⁷⁹ Ibid., vol. 871, 24 agosto 1825.

²⁸⁰ "Per sostanze deperite o cessate per cause provate e legittime".

²⁸¹ BAB D 0, vol. 611, 13 marzo 1817.

Conosciuti i risultati della commissione, Albertini prese posizione in una prima istanza, argomentando che l'inventariazione di Tosio rilevava solo poco più dei due terzi delle perdite reclamate dai grigioni. Era importante per un duplice aspetto verificare le perdite: perché l'equo risarcimento promesso sarebbe stato reso possibile solo con questa operazione, ma anche perché i danneggiati «*in nessun modo potevano permettere che su di essi pesasse il sospetto di avere abusato delle giuste disposizioni del monarca e di volersi procurare un vantaggio ingiusto presentando dati esagerati*». Albertini chiese a Saurau di potere operare una comparazione degli inventari grigioni con quelli degli austriaci, sotto la supervisione di Tosio. Ma anche sugli altri punti chiese informazioni più dettagliate, apparendo dubbi i crediti consistenti dei valtellinesi, e per stabilire se una parte di questi crediti non riguardasse anche grigioni non colpiti dalla confisca. Sui crediti in contestazione disse di essere convinto che i suoi committenti potevano dimostrare i propri diritti di proprietà con i documenti necessari non appena avesse potuto comunicare loro i dati indispensabili²⁸².

Saurau spiegò nella risposta che l'imperial regia commissione nell'inventariazione aveva potuto usare solo i documenti che erano in suo possesso e disponibili su territorio austriaco. In base all'incarico ricevuto, si potevano dire soddisfatti e presentare direttamente all'imperatore i risultati. Ma era dell'idea di avere agito anche nel senso voluto dai grigioni, quando li aveva invitati a presentare opinioni e osservazioni, affinché Sua Maestà potesse o disporre di ulteriori documenti probatori o decidere con più conoscenza delle cose un risarcimento adeguato. Ad Albertini fu concesso, come desiderato, di prendere visione degli atti e Saurau si trovò disposto ad attendere ancora alcuni giorni nel caso che Albertini proponesse altre osservazioni, ma senza autorizzazione imperiale Saurau non poteva disporre che i suoi sottoposti intraprendessero ricerche in atti stranieri²⁸³.

In un'altra istanza del 13 marzo²⁸⁴, Albertini considerò più da vicino le differenze tra gli inventari grigioni e l'inventario degli imperiali regi commissari. Non dubitava della correttezza di quell'inventario se esso serviva unicamente a mostrare quanto era stato incassato dalla Repubblica italiana con la confisca. Ma per il calcolo del patrimonio grigione sottratto esso era del tutto sbagliato poiché in fondo procedeva da supposizioni errate. Poiché l'incarico della commissione era di stabilire il più precisamente possibile i danni patiti per la confisca, egli voleva elencare i punti principali da rettificare. L'inventario italiano del 1803, base dei calcoli austriaci, era circa del 30% inferiore ai crediti presentati dai grigioni. Su questa differenza di milioni, si dovevano indagare con cura i dati di ambo le parti. Secondo lui, le richieste grigioni erano più verosimili per vari motivi:

- i grigioni potevano attestare le loro richieste con documenti e fatture, mentre le autorità italiane avevano potuto produrre i loro elenchi solo in base a indicazioni volontarie dei debitori;
- i canoni arretrati al 1797 erano stati regalati ai debitori. I prezzi dei prodotti in natura

²⁸² Ibid., 11 febbraio 1817.

²⁸³ Ibid., 13 febbraio 1817.

²⁸⁴ Ibid., 13 marzo 1817.

erano stati sì computati dai grigioni a un tasso più alto, ma Albertini contestò con fermezza che ciò valesse anche per la determinazione del valore dei capitali²⁸⁵;

- riteneva i contestati crediti arretrati, in parte già riconosciuti dai debitori, per lo più come «*inammissibili pretesti e sfacciati tentativi di impadronirsi di proprietà altrui*»;
- riteneva esagerati anche i crediti dei valtelinesi verso grigioni, ma trovava equo che quelli legittimi fossero saldati.

Per tutte queste considerazioni, Albertini chiedeva che i risultati fossero esaminati ancora una volta affinché si potessero fissare nella misura più precisa possibile i danni patiti²⁸⁶. A quanto pare, la commissione mise premurosamente a disposizione di Albertini tutta la documentazione, perché in una nuova nota di fine marzo comunicò a Saurau di avere scoperto negli ultimi tempi che «*non solo nell'inventario dei commissari italiani non si trovano capitali consistenti di cui erano debitori privati e comuni, bensì che vi mancano perfino case e altre proprietà immobiliari di grande valore notoriamente appartenenti ai grigioni*».²⁸⁷ Ma anche sui crediti di valtelinesi verso grigioni aveva «*rilevato alcune irregolarità molto consistenti e ruberie clamorose*». Aveva saputo ad esempio da fonte affidabile che «*erano stati presentati, riconosciuti e pagati crediti corposi, con tutta probabilità del tutto estinti molto tempo prima della confisca*».

Visionati gli atti come concesso, aveva constatato di persona che alcuni erano stati risarciti di almeno il doppio dell'ammontare dei crediti e che altri intascavano un doppio pagamento mettendo in conto una prima volta questi crediti nell'acquisto di proprietà grigioni e una seconda volta facendosi risarcire direttamente dalla cassa dello Stato. Albertini esprimeva la speranza che i grigioni fossero totalmente risarciti dei beni confiscati, come da dichiarazione del 20 marzo 1815²⁸⁸.

Constatando che il computo italiano del 1803 risultava troppo basso, Albertini aveva senza dubbio ragione: esso si basava infatti solo sulle affermazioni di valtelinesi che avevano dovuto dichiarare e consegnare alla Repubblica Cisalpina le loro proprietà ex grigioni. Che nell'operazione non tutto venisse dichiarato, che una parte (in specie debiti in denaro, ma anche proprietà immobiliari) fosse stata celata e intascata, va da sé. Negli inventari cisalpini non erano stati inclusi nemmeno i canoni arretrati, in un primo tempo abbuonati solo ai bisognosi, ma in seguito a tutti. Su questi due fatti si fonda la principale differenza tra i due conteggi. Invece non era corretta l'affermazione di Albertini secondo cui con una perdita supposta uguale, con i tassi di Tosio il totale delle perdite dovesse essere maggiore per Tosio che per i Grigioni. Calcoli del 1825 condotti su questa base diedero in effetti a tassi grigioni una perdita di L.It. 6.944.064 e ai tassi di Tosio L.It. 6.798.424²⁸⁹. Nel complesso dunque i tassi di quest'ultimo erano un po' meno di quelli grigioni. Va rimarcato che Tosio nel 1803, malgrado le limitazioni dette, abbia presentato perdite maggiori che i grigioni. Va però giustamente rilevato che l'inventario di Tosio non era completo e che gli imperiali commissari non poterono accogliere la sua rilevazione *tel quel*.

²⁸⁵ Cfr. cap. 9.

²⁸⁶ BAB D 0, vol. 611, 13 marzo 1817.

²⁸⁷ Ibid., 31 marzo 1817.

²⁸⁸ Ivi.

²⁸⁹ Ibid., vol. 871, 9 maggio 1825.

Il successo di Albertini fu che l'imperial regia commissione non presentò i suoi risultati all'imperatore, ma elaborò prima un nuovo inventario che teneva conto dei rilievi presentati da parte grigione. La commissione usò ora, a quanto pare, documenti grigioni²⁹⁰, non si sa se con permesso imperiale o no. Nel frattempo però Saurau fu chiamato a Vienna e nominato ministro degli Interni, gli subentrò come presidente dell'imperial regia commissione il consigliere di governo Dordi. I lavori conclusivi della commissione furono ulteriormente ritardati da nuove rilevazioni dei beni ancora presenti in natura²⁹¹. All'inizio del 1819 la relazione fu infine terminata e trasmessa a Vienna²⁹².

I grigioni non persero occasione perché l'imperatore e gli alti funzionari governativi continuassero a ricordare la questione. Nell'autunno 1818 a Milano, Daniele von Salis-Soglio e poi il conte Johann von Salis si presentarono alla commissione, al viceré Ranieri e al conte Strassoldo²⁹³. Da Maastricht, Ulrich von Planta doveva fare visita all'imperatore ad Aquisgrana. Su consiglio di Klüber non chiese udienza all'imperatore, indirizzò petizioni a lui e a Metternich²⁹⁴. Un viaggio a Vienna all'inizio del 1819 non ci fu, perché non c'era nessuno disponibile e più tardi si seppe che l'imperatore sarebbe andato a Venezia e Milano²⁹⁵. Christoph von Albertini e Daniele von Salis-Soglio si recarono a Venezia e più tardi a Vienna, ma senza ottenere un solo qualsiasi assenso²⁹⁶.

10.3 Le prime proposte dell'Austria

La relazione della commissione milanese fu sottoposta a Vienna al giudizio di diversi ministeri e nel corso del 1820 inviata per la medesima operazione all'autorità di giustizia di Verona²⁹⁷. Nel dicembre dello stesso anno l'incaricato d'affari austriaco a Berna, Schraut, trasmise al Piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni la proposta di risarcimento dell'imperatore, che prevedeva

1. «*la proprietà da quella confisca tuttora immutata nella sostanza e gli introiti tratti dal 20 aprile 1814*» vanno restituiti ai grigioni, detratte le spese amministrative e «*gli obblighi e oneri gravanti su queste proprietà*».
2. «*per le [...] perdite patite dai suoi cittadini*» erano assegnate «*al Cantone sottoscrizioni sul Monte di Milano*²⁹⁸ *per un capitale di un milione di lire*». Da questa somma però erano detratti i risarcimenti già dati ad alcuni grigioni e i crediti giustificati di sudditi austriaci verso grigioni.
3. i beni e le sottoscrizioni vanno consegnate a Milano ai delegati grigioni subito dopo l'accettazione della proposta. La ripartizione tra i privati del risarcimento è competenza esclusiva del governo cantonale²⁹⁹.

²⁹⁰ Verbali della confisca, pp. 19 e s.

²⁹¹ Ibid., pp. 17 e ss.

²⁹² Ibid., pp. 25.

²⁹³ Ibid., pp. 17 e s.

²⁹⁴ Ibid., pp. 19 e s.

²⁹⁵ Ibid., pp. 20 e ss.

²⁹⁶ Ibid., pp. 25 e ss.

²⁹⁷ Verbali della confisca, pp. 28 e s.

²⁹⁸ Sono titoli di Stato dell'Austria.

²⁹⁹ BAB D 0, vol. 611, 24 dicembre 1820.

Il 28 dicembre il Piccolo Consiglio incaricò il *Comitato della Confisca* di elaborare una presa di posizione sulla proposta di risarcimento³⁰⁰. Il Comitato discusse in varie sedute, la costernazione fu generale per il modesto importo, ma per potere giudicare se la proposta era da accettare o no, alcuni volevano prima capire meglio i punti rimasti oscuri, altri volevano respingere direttamente la proposta e tra le due posizioni c'erano altre varianti³⁰¹. Infine ci fu accordo fu sulla risposta che segue.

1. La proprietà rimasta immutata si divide in una classe sotto amministrazione statale e in un'altra in mano di privati. Quest'ultima è stata sottratta allo Stato omettendo l'obbligo di denuncia. Poiché nella proposta i beni celati non sono esplicitamente menzionati, si chiedono informazioni più precise su essi.
2. La proprietà che si trova in mano all'amministrazione statale ammonta nel luglio 1816 a circa 1'288'000 L.It., di cui però 525'000 L.It. circa sono crediti inesigibili o protestati. In che cosa sia consistita tale proprietà e quale valore abbia oggi resta ignoto ai grigioni. Nemmeno si conosce il reddito che questa proprietà non alienata ha prodotto negli ultimi cinque anni.
3. Da questi dati è chiaro che l'offerta milione di lire in titoli di Stato, che ora danno 700.000 L.It. di soldi liquidi, mai basterà a risarcire a pieno le perdite, poiché già il solo valore di capitale delle proprietà ammonta a 7 milioni di lire circa. A ciò va aggiunto anche il rendimento arretrato a partire dalla confisca, un importo uguale. Che i Grigioni abbiano diritto a questa parte consistente lo derivano sia dalla natura della questione sia dalla promessa imperiale del 20 marzo 1815.
4. Ritengono molto iniqua la detrazione dei risarcimenti già dati poiché tutti sono avvenuti prima del 1814 e non sono mai stati elencati tra le richieste attuali dei grigioni.
5. Sui crediti di sudditi austriaci verso grigioni si premette che si tratta solo di crediti già esistenti prima del 1797 e solo nei confronti di grigioni colpiti dalla confisca. Se non fosse possibile il risarcimento completo da parte dell'imperatore, allora è senz'altro da supporre che anche i debiti grigioni siano detratti solo nella proporzione che risulterà tra il danno patito e il risarcimento ottenuto.
6. Poiché non si può giudicare il valore della proposta, essa è respinta; si chiedono ulteriori informazioni sull'ammontare delle singole voci. Si è anche dell'idea che non si possa attendere più a lungo il rimborso delle proprietà non alienate. Si è disposti ad accettarlo ora e a porlo in detrazione nel computo finale³⁰².

Il Piccolo Consiglio fece proprie queste argomentazioni e in una nota d'accompagnamento indirizzata a Schraut³⁰³ deplorò che non si fosse proceduto secondo le modalità accennate da Metternich nel 1815 e non si fosse insediata una commissione mista. Al momento attuale si riteneva una tale commissione come la cosa più confacente³⁰⁴.

Gli interessati non ricevettero risposta né l'imperiale regia commissione ebbe nuove istruzioni riguardo la confisca³⁰⁵, così il Comitato chiese di nuovo al governo grigione di fare pressione su Schraut affinché si passasse alla costituzione della commissione promessa nel 1815³⁰⁶. Allo stesso tempo, anche la dieta federale, dopo un'interruzione piuttosto lunga, venne di nuovo interessata alla questione

³⁰⁰ StAGR, I.3.c.2/1, 3 aprile 1821.

³⁰¹ Verbali della confisca, pp. 33 e ss.

³⁰² BAB D 0, vol. 611, 3 aprile 1821.

³⁰³ Lo stimolo all'iniziativa partì da Daniele von Salis-Soglio, StAGR, I.3.c.2/1, 3 aprile 1821.

³⁰⁴ BAB D 0, vol. 611, 3 aprile 1821.

³⁰⁵ Fu de Pagave, al momento a Coira e membro della Commissione, a dare l'informazione.

³⁰⁶ Verbali della confisca, p. 37.

della confisca³⁰⁷. La delegazione grigione chiese alla dieta federale, nel caso si fosse reso «*necessario un intervento confederato per sostenere la sua giusta causa*» e il cantone dei Grigioni avanzasse una richiesta in tal senso, di indurre il cantone direttore a fare propria a nome della Confederazione «*con energia questa faccenda giusta e importante*». La richiesta fu accolta nella misura in cui il cantone direttore, presa conoscenza degli atti, fu autorizzato ad agire nel senso detto, ma solo se per l'iniziativa erano richiesti «*passi diplomatici abituali*». In caso diverso si dovevano richiedere altre procure³⁰⁸.

Sulla base dell'impegno preso, l'anno successivo fu chiesto alla dieta federale di fare pressione sulla corte imperiale per l'insediamento della commissione promessa. All'unanimità la dieta federale fu d'accordo con la richiesta³⁰⁹. Invece, nemmeno un mese dopo, né il landamano Reinhard né il cancelliere Mousson furono in grado di dare il loro consenso per una delegazione confederata da inviare a Verona, dove l'imperatore era atteso per novembre. Comunque appoggiarono l'invio di una delegazione grigione e furono perfino disposti a sostenerne i costi mettendoli a carico della cassa confederale. Il Comitato della confisca rinunciò a questa proposta a favore di una missione successiva cui poi parteciparono inviati confederati³¹⁰. Il Comitato incaricò di questa missione Daniele von Salis-Soglio e Christoph von Albertini³¹¹. A Verona l'imperatore ritenne che la faccenda dovesse essere esaminata ancora una volta. Non ritenne opportuna una commissione mista perché potevano facilmente verificarsi situazioni di stallo. Per il resto giudicava tutta la questione «*curiosa*» e se avesse dovuto ricominciare da capo avrebbe restituito ciò che non era stato alienato e sul resto «*metterebbe una croce*». Ma quanto aveva promesso un tempo l'avrebbe mantenuto³¹².

Nel prosieguo Metternich e l'ambasciatore svizzero a Vienna non persero occasione per dichiarare che presto era da attendersi una decisione³¹³. Il 21 maggio 1823 Schraut poté trasmettere al Piccolo Consiglio del cantone dei Grigioni una nuova proposta di risarcimento³¹⁴ e un mese dopo fece conoscere l'ammontare della pensione annuale, lasciato in sospenso e fissato in 50.000 lire o in un milione di lire di capitale in sottoscrizioni³¹⁵.

³⁰⁷ Dal Congresso di Vienna in poi, la delegazione grigione alla dieta federale aveva espresso ogni anno «*la sua protesta per i mai abbandonati diritti su Valtellina, Chiavenna e Bormio e contro il distacco di queste parti di territorio nazionale*» e chiesto che «*in presenza di qualsiasi motivo favorevole si operasse mediante l'impegno diplomatico confederato per riottenere il possesso di tali territori*». Ma in questo periodo la confisca non fu mai menzionata. Cfr. Abschied 1820, p. 90; Abschied 1816, p. 135; anche Abschied 1817, p. 125; Abschied 1818, p. 136; Abschied 1819, p. 107.

³⁰⁸ Abschied 1821, p. 122.

³⁰⁹ Abschied 1822, pp. 109 e s.; Verbali della confisca, p. 38.

³¹⁰ Ibid., pp. 40 e s.

³¹¹ Ibid., p. 41.

³¹² Ibid., p. 43.

³¹³ Ibid., pp. 43 e ss.

³¹⁴ BAB D 0, vol. 871, 21 maggio 1823. Cfr. Appendice 2. Copie della proposta si trovano, con minime variazioni di nessuna importanza per il contenuto, in BAB D 0, vol. 611 e Verbali della confisca, pp. 45 e s.

³¹⁵ BAB D 0, vol. 871, 21 giugno 1823.

Rispetto alla proposta del 1820 la nuova offerta imperiale fu per vari aspetti un grosso passo avanti. *In primis*, la seconda parte del punto 1 (redditi dal 20 aprile 1814 della proprietà rimasta invariata) e il punto 2 (pensione annuale) dell'offerta di allora venivano confermati ai punti 2 e 7. Anche la prima parte del punto 1 (proprietà alienate) era confermata nella nuova offerta e precisata nei tempi. Così nasceva un fondato diritto su quelle proprietà che dopo il 20 aprile 1814 erano state alienate. Nuovi furono gli articoli 3-6, e trattavano: 3. il diritto ad arretrati; 4. l'importo incassato da vendite di beni prima del 20 aprile 1814; 5. gli importi incassati dopo il 20 aprile 1814³¹⁶; 6. il diritto di richiedere giudizialmente la restituzione dei beni celati e sottratti alla confisca.

Ma secondo noi ci fu anche un altro passo avanti. Se con la prima proposta si era chiesto ai Grigioni quasi ultimativamente di accettarla, stavolta furono invitati a nominare procuratori «*che [...] dovevano assumere gli interessi dei loro membri toccati dalla questione e concludere a loro nome*». Anche se nemmeno in questo scritto si nomina *expressis verbis* una commissione mista, le parole *che [...] assumere [...] gli interessi* lasciavano dedurre la disponibilità austriaca a trattare. Il comitato decise «*di considerare la proposta come un preludio al negoziato da noi desiderato a Verona*»³¹⁷. Anche Schraut ritenne queste determinazioni come base per negoziati da farsi³¹⁸.

L'invito da Milano si fece attendere. Nel gennaio 1824 Christoph von Albertini³¹⁹ vi si recò per vedere se era possibile iniziare un comune lavoro di commissione. Avuta risposta positiva, Daniele von Salis lo raggiunse³²⁰. Con riserva messa a verbale dai procuratori grigioni di potersi esprimere su accettazione o rifiuto della proposta solo alla presentazione dei risultati definitivi³²¹, si iniziò la messa a punto dei singoli articoli. Nel primo anno la Commissione esaminò per lo più le rivendicazioni di valtelinesi verso grigioni³²², perciò un calcolo preciso della proposta di risarcimento non era ancora possibile nel maggio 1825 quando, per l'imminente viaggio dell'imperatore a Milano, l'imperiale regia commissione, chiese ai delegati grigioni di prendere provvisoriamente posizione sui sette articoli. Benché i grigioni si fossero riservati di esprimersi sulla proposta solo dopo la presentazione di tutti i numeri, accettarono di buon grado la richiesta austriaca, forse scorgendo una nuova possibilità di presentare all'imperatore desideri e opinioni. In una nota del 9 maggio indirizzata agli imperiali commissari rigettarono la proposta³²³, motivando il rifiuto: che con l'importo relativamente basso del risarcimento totale e facendo presente nell'essenziale che l'importo totale dei risarcimenti (senza il punto 6), calcolato sulle cifre già note e in base a stime dei commissari, sarebbe di circa L.It. 2'941'058.50; che le perdite totali

³¹⁶ Si intendono importi per le proprietà che erano state vendute prima del 20 aprile 1814. Quelle alienate successivamente rientrano nei punti 1 e 2.

³¹⁷ Verbali della confisca, p. 47.

³¹⁸ BAB D 0, vol. 611, 8 luglio 1823. Daniele von Salis a Schraut. Risposta all'offerta. Salis era a Berna e aveva avuto oralmente da Schraut questa comunicazione.

³¹⁹ Il comitato lo aveva nominato procuratore assieme con Daniele von Salis.

³²⁰ Verbali della confisca, p. 51.

³²¹ Abschied 1827, allegato R, p. 3.

³²² BAB D 0, vol. 871, 9 maggio 1825.

³²³ Ivi.

sono però secondo calcoli grigioni L.It. 12'539'276³²⁴ e secondo quelli di Tosio³²⁵ 11'148'424³²⁶; anche senza far valere le cifre grigioni, ma calcolando le perdite sui lacunosi elenchi italiani, esse sono 8'693'000 L.It.³²⁷, perciò la differenza è di 5,7 milioni: non si può assolutamente parlare di risarcimento equo, tanto più che quanto incassato dai vari governi dalla massa confiscata è a fine 1824 di 6'266'985 L.It.³²⁸. Con la proposta non viene restituito nemmeno quanto le istituzioni pubbliche hanno incassato.

Per tutti questi motivi non è possibile ai delegati grigioni accettare la proposta senza tradire irresponsabilmente la fiducia dei committenti; la promessa del 20 maggio 1815 prevedeva senza dubbio non solo il risarcimento della proprietà perduta, ma anche l'indennizzo dei canoni persi per la confisca, perché le opinioni in tal senso che i grigioni si erano fatte al Congresso di Vienna si estendevano inequivocabilmente anche a questo punto. L'obiezione dell'Austria che le petizioni presentate ai governi precedenti si limitassero alla restituzione di quanto sottratto, viene così a cadere, tanto più che quei governi erano «*il parto di una rivoluzione, la cui leva preferita era l'appoggio del ceto proprietario precedente, pubblico e privato*». Invece con il governo attuale la situazione è del tutto diversa, perché è «*un potere che poggia sul diritto*»; in più, allora si trattava di interessi arretrati di pochi anni, adesso interessi di oltre 25 anni³²⁹.

La posizione contraria di Salis e Albertini è comprensibile. La petizione dei grigioni al Congresso di Vienna includeva in effetti anche gli interessi: «*che la confisca avvenuta illegalmente sia dichiarata nulla e a loro sia pertanto riconosciuta la proprietà sottratta o il suo valore assieme con l'equo risarcimento per la sottrazione avvenuta fino a quel momento*»³³⁰. Poiché gli interessi ora in contestazione non erano mai stati citati specificamente nelle dichiarazioni del Congresso di Vienna, è nostra opinione che i grigioni avessero giustificati motivi a supporre che anche questi dovessero essere risarciti e quindi nell'insistere sull'indennizzo. In ogni modo non potevano adesso dichiararsi soddisfatti di una proposta da cui sarebbero loro venuti solo 3 milioni di L.It.

Di nuovo, a fine maggio Salis e Albertini chiesero all'imperatore di mantenere la parola e insediare la commissione promessa nel 1815³³¹. Su questo si rivolse a sua maestà anche la Confederazione tramite il console generale a Milano, Marcacci³³². A inizio agosto i grigioni furono invitati dal governo imperiale regio a discutere i motivi del rigetto con la commissione milanese, il 5 agosto iniziarono i negoziati. Per la parte austriaca erano presenti Dordi e de Pagave, il Comitato aveva delegato di nuovo Christoph von Albertini e Daniele von Salis.

³²⁴ Di cui L. It. 5'595'212 interesse al 3% per 27 anni. Il tasso d'interesse fu fissato così basso a causa della mancata detrazione delle spese di amministrazione e dei tributi.

³²⁵ Cioè secondo i prezzi di Tosio, ma sulla base delle perdite dichiarate dai Grigioni.

³²⁶ Gli introiti arretrati furono calcolati qui L. It. 175'000 annue detratte spese d'amministrazione, tributi, ecc., così le perdite furono L. It. 4'725'000.

³²⁷ L'interesse è come detto in nota 324.

³²⁸ Calcolato sui documenti dei vari governi.

³²⁹ BAB D 0, vol. 871, 9 maggio 1825.

³³⁰ Klüber, Auszug, p. 8.

³³¹ BAB D 0, vol. 871, 27 maggio 1825.

³³² Abschied 1825, p. 103.

Ambedue le parti si irrigidirono su questioni di principio. Specie nell'interpretazione della dichiarazione del 1815 non ci fu avvicinamento, nonostante lunghi negoziati. In questioni di dettaglio, i grigioni accusarono l'Austria di intascare sulla base della sua proposta 5 milioni al netto con le proprietà alienate, se si teneva conto degli introiti avvenuti sotto i vari governi succedutisi³³³. Gli imperial regi commissari si opposero con fermezza all'opinione e fecero conoscere che cosa secondo loro e secondo calcoli esatti era stato incassato dai vari governi entro fine 1824:

1	Governo provvisorio della Valtellina	L. 518'485.09
2	Repubblica Cisalpina e Repubblica Italiana	L. 419'591.65
3	Regno d'Italia	L. 775'565.75
4	Cassa di ammortizzazione 30 aprile 1810-20 aprile 1814	L. 138'509.77
5	Governo austriaco 1816-1824	L. 387'386.20

Totale degli introiti nelle varie casse statali L. 2.239.538,46³³⁴

Ma i calcoli dei grigioni erano ben diversi: il loro elenco, condotto su fonti italiane e austriache, dava sì circa l'importo degli austriaci³³⁵, ma secondo loro questo importo era solo una parte di quanto era stato incassato:

1	Capitali	2'249'532.08
2	Introiti dalla confisca al 30 settembre 1816	2'123'220.55
3	Interessi sulle somme incassate al 31 dicembre 1824	2'299'373.78

Totale degli incassi 6'672'126.41

Gli introiti da capitali non erano perciò contestati. Invece i delegati austriaci misero in discussione la validità del computo al punto 2, dovettero sì riconoscere introiti sotto questo titolo, ma non accettarono l'elenco come prova poiché si trattava di una panoramica sul bottino tratto dalla massa confiscata³³⁶. Se non volevano riconoscere questo importo, sarebbe toccato loro presentare un nuovo elenco, poiché solo loro disponevano della necessaria documentazione. Gli austriaci non toccarono il problema degli interessi e non sappiamo quale posizione avessero a tale riguardo. È comunque significativo che nella voce relativa all'importo incamerato con la confisca non citassero gli interessi: volevano forse farli sparire, come avevano tentato con il ricavato dalle proprietà?

È impossibile il calcolo definitivo delle somme incassate con la confisca dai singoli governi senza esaminare le loro contabilità. Va constatato senza dubbio che gli importi incamerati erano molto superiori al risarcimento offerto ai grigioni, pertanto è inconsistente l'affermazione austriaca che con l'indennizzo avrebbe fatto sacrifici. Può certo corrispondere ai fatti che, con l'annessione dei tre territori, l'Austria si fosse accollata alte passività, ma queste avevano un peso minore perché nelle casse governative erano affluiti i danari della confisca. Nelle discussioni i delegati grigioni

³³³ BAB D 0, vol. 871, 5 agosto 1825.

³³⁴ Ibid., 17 agosto 1825, allegato.

³³⁵ Risultava una differenza minima negli introiti della Cassa di ammortizzazione.

³³⁶ BAB D 0, vol. 871, 17 agosto 1825.

si fecero disponibili ad altre concessioni. Ad esempio si dichiararono d'accordo a non irrigidirsi su principi giuridici, ma a dare la necessaria attenzione all'equità e alle circostanze, ma non ci fu intesa poiché i commissari austriaci non erano autorizzati a negoziare. Finita questa tornata di discussioni, ai grigioni non rimase che chiedere partner negoziali autorizzati a concludere e un rapido disbrigo della faccenda³³⁷. Ciò fu calorosamente assicurato sulla carta da Metternich³³⁸ e dall'incaricato d'affari austriaco a Berna³³⁹. In pratica si perseguì una tattica dilatoria, trasferendo uno dei due commissari che da anni avevano familiarità con la materia e accettando le dimissioni dell'altro³⁴⁰. Trascorsero alcuni mesi prima che i nuovi commissari prendessero confidenza con la questione.

Il 29 agosto 1826, i commissari austriaci presentarono ai rappresentanti grigioni a Milano la bozza di un accordo che conteneva le condizioni per la consegna delle proprietà. Secondo il progetto, tutti gli arretrati e i crediti, liquidi e illiquidi, e le proprietà immobiliari che erano in mano austriaca dovevano essere restituiti ai grigioni, che dovevano accollarsi tutti i debiti e gli oneri gravanti su tali proprietà. La detta cessione doveva valere come anticipo sulla proposta di risarcimento, senza detrimento delle decisioni che l'imperatore nella sua benignità avesse voluto ancora prendere, accogliendo le suppliche presentategli³⁴¹. I restanti articoli regolavano fin nel minimo dettaglio le modalità e le prescrizioni in base a cui doveva avvenire la trasmissione dei beni.

L'Austria non era disponibile ad ampliare la sua proposta del 1823. Le decisioni che Vienna doveva ancora emanare erano formulate troppo vagamente perché i Grigioni, adesso, potessero aspettarsi qualcosa di positivo. Poiché temevano che accettando l'acconto tutto sarebbe finito lì e si sarebbe invano atteso il saldo, Salis e Albertini dichiararono di non potere approvare la proposta. A tempo debito, dissero, non si sarebbe rifiutato di riprendere le proprietà, ma era dapprima necessario conoscere l'ammontare del risarcimento e delle detrazioni o per lo meno accordarsi sulle linee guida dell'operazione³⁴². Nelle trattative che seguirono si discussero in prevalenza gli importi in detrazione. Secondo gli imperiali regi commissari si dovevano operare detrazioni su:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. risarcimenti già versati a singoli grigioni | L. It. 598'069.858 ³⁴³ |
| 2. crediti già liquidati dal governo italiano | L. It. 84'724 |
| 3. crediti riconosciuti dai Grigioni e liquidati nel 1824 e 1825 | L. It. 11'001.11 |

Fu poi sollevata una riserva su quei crediti né riconosciuti dai grigioni né liquidati dal governo italiano o austriaco; e pure le spese amministrative andavano detratte³⁴⁴. A buon diritto i grigioni contestarono la più parte delle detrazioni fissate ai punti 1 e 2, poiché almeno 516'955.39 L.It. non erano mai state reclamate e quindi mai inserite

³³⁷ Ibid., 3 novembre 1825.

³³⁸ Ibid., 26 novembre 1825.

³³⁹ Ibid., 7 gennaio 1826.

³⁴⁰ Abschied 1827, supplemento R, p. 4.

³⁴¹ BAB D 0, vol. 871, 29 agosto 1826, articoli 1, 2 e 15.

³⁴² Abschied 1827, supplemento R; Verbali, pp. 54 e ss.

³⁴³ Risarcimenti di minore entità erano stati ottenuti anche da Jan Pool e dal Barone de Bassus.

³⁴⁴ Verbali, pp. 57 e s.

negli inventari delle perdite. Inaccettabile era anche che una pensione di 50'000 L.It., concessa da un governo straniero per meriti speciali, dovesse all'improvviso passare in detrazione quale bene confiscato già restituito. Le restanti L.It. 31.000 circa erano solo restituzioni parziali di tre diversi inventari e pertanto non è possibile indicare se furono chieste una seconda volta o no. Sulle 84'724 L.It. restituite i grigioni riconobbero solo un debito di 22'800 L.It.³⁴⁵. Ma anche per questa voce è dubbio che debba essere detratta, poiché neanche gli introiti di quel tempo fluiti nelle casse statali dovevano essere risarciti o esserlo solo in minima parte. Se l'Austria voleva la detrazione, per altro verso anche quanto era stato incassato con la confisca andava risarcito per intero. Ma così si sarebbe dovuto aumentare di molto la somma offerta. Di contro i grigioni erano disposti a porre in detrazione i crediti esistenti al momento attuale e le spese amministrative nell'ammontare che avrebbe avuto l'amministrazione grigione se fosse continuata. Neanche su questo punto, mancando agli austriaci la delega a decidere, si giunse all'accordo.

Con il nuovo rifiuto delle proposte finora fatte, le trattative milanesi terminarono e pure una nuova richiesta dei grigioni presentata negli anni seguenti restò senza risultati.

(segue)

³⁴⁵ Ibid., p. 58.